SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2017.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Lavagna. (17A02609) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 8 marzo 2017.

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. (17A02595) . . . . . *Pag.* 15

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° marzo 2017.

Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17A02596) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 3 aprile 2017.

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. (17A02608) . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività - Sviluppo economico (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 52/2016). (17A02652) *Pag.* 39

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo agricoltura (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 53/2016). (17A02653) . . . *Pag.* 41

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 54/2016). (17A02654) . . . *Pag.* 43

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 55/2016). (17A02637) . . . *Pag.* 45

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 22 marzo 2017.

Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Delibera n. 19925). (17A02651) . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax» (17A02582) . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeldox» (17A02583). . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacarbazina Medac» (17A02584). . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Connettivina» (17A02585) . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Connettivina Plus» (17A02586) . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Ranbaxy» (17A02587). . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin» (17A02588) . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide Mylan Generics». (17A02589). . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seasonique» (17A02590) . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer» (17A02591) . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Requip» (17A02592) . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport» (17A02593). . . . *Pag.* 63

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mylan Italia». (17A02636). . . . *Pag.* 64

Banca d'Italia

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. - Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 180/2015. Integrazione. (17A02690). . . . . *Pag.* 65

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (17A02778) . . . . *Pag.* 66

Istituto superiore di sanità

Comunicato relativo alla modifica ed integrazione del tariffario dei servizi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità. (17A02635). . . . . *Pag.* 66

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Ibiza (Spagna) (17A02622) *Pag.* 66

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Hartford (Stati Uniti). (17A02623) *Pag.* 67

Ministero della difesa

Concessione di una croce d'oro al merito dell'Esercito (17A02621). *Pag.* 67

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «THYM DE PROVENCE» (17A02594) . . . . *Pag.* 67

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica. (17A02779) . . . . *Pag.* 68

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Sathya - Società cooperativa», in liquidazione, in Martignacco e nomina del commissario liquidatore. (17A02619). . . . . *Pag.* 68

Liquidazione coatta amministrativa della «Toutservice Società cooperativa», in Casarsa della Delizia e nomina del commissario liquidatore. (17A02620). . . . . *Pag.* 68

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2017.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Lavagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto in data 20 luglio 2016 con il quale il consiglio comunale di Lavagna (Genova) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo all'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Lavagna (Genova) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria comnosta da:

dott. Paolo D'Attilio - prefetto;

dott. Gianfranco Parente - viceprefetto aggiunto;

dott. Raffaele Sarnataro - dirigente Area 1.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017
Interno, foglio n. 786

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Lavagna (Genova), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il 17 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha adottato un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in esecuzione della quale taluni soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere - confermata in sede di riesame - in quanto indagati a diverso titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illecita di armi e munizioni anche clandestine e da guerra in concorso, traffico illecito di rifiuti, voto di scambio in concorso, truffa ai danni dello Stato in concorso ed usura.

Con la predetta ordinanza è stata inoltre disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'organo di vertice del comune e di un consigliere comunale, entrambi indagati per i reati di abuso d'ufficio e voto di scambio ex art. 323 del codice penale ed art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente, il Tribunale di Genova ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di dimora sia nei confronti del citato consigliere comunale sia nei confronti del sindaco, limitatamente al quale, allo stato, la misura stessa ha cessato di produrre effetti per decorrenza termini.

In relazione alle medesime ipotesi delittuose, la misura degli arresti domiciliari è stata parimenti applicata ad un ex amministratore locale - indagato anche per traffico di influenze illecite ai sensi dell'art. 346-*bis* del codice penale e nei cui confronti la richiamata misura cautelare è attualmente cessata per decorrenza termini - che in passato ha ricoperto più volte la carica di sindaco dell'ente.

Sono stati inoltre sottoposti ad indagini per abuso d'ufficio altri componenti della compagine di governo, nonché esponenti dell'apparato burocratico del comune.

Da ultimo, per i reati in argomento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari con il qua-

le, in particolare, al sindaco, al vicesindaco, al richiamato consigliere comunale e ad un dipendente dell'ente è stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Le circostanze indicate nell'ordinanza cautelare in parola hanno messo in luce elementi su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Genova, con decreto del 5 luglio 2016 in seguito prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro, per effetto delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, il consiglio comunale è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha inviato l'allegata relazione in data 3 gennaio 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143.

I lavori svolti dalla Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali.

Nella proposta il Prefetto richiama le risultanze di diversi procedimenti penali succedutisi nel tempo, da cui si evince come lo sviluppo produttivo del territorio ligure ed in particolare lo snodo portuale di Genova abbiano costituito un polo di attrazione per gli interessi delle associazioni criminali, che vi hanno esteso la propria influenza senza fare ricorso a metodi violenti, ma insinuandosi nel tessuto sociale attraverso la gestione diretta o indiretta di redditizie attività economiche.

Nello specifico, l'operazione di polizia giudiziaria da cui è scaturito l'accesso presso il comune di Lavagna - cittadina costiera sede di uno dei più rinomati porti turistici del Mediterraneo - ha fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale collegato ad una potente consorteria 'ndranghetista, i cui componenti sono dediti prevalentemente ad acquisire appalti pubblici nel settore della raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti, nonché a reimpiegare il denaro di provenienza illecita in operazioni e in investimenti immobiliari intestati a prestanome.

È anche emerso che gli appartenenti al sodalizio in parola hanno fornito sostegno economico a taluni affiliati alla 'ndrangheta ristretti nelle carceri liguri. Inoltre, i familiari dei predetti affiliati, in occasione delle loro visite ai congiunti detenuti, sono stati più volte ospitati presso un albergo gestito da una società di persone riconducibile ad un esponente apicale di quel sodalizio e destinataria di interdittiva antimafia nel mese di ottobre 2016. Al riguardo, la Commissione di indagine sottolinea come in tali occasioni la struttura alberghiera abbia omesso di provvedere alla prescritta registrazione degli ospiti nell'archivio centralizzato delle persone alloggiate. Peraltro, presso il medesimo albergo, come meglio si dirà nel proseguo, si sono svolti incontri tra il citato esponente apicale ed il sindaco di Lavagna.

Il Prefetto pone altresì in rilievo che l'albergo in questione è stato utilizzato sia come luogo di ritrovo di soggetti dal notevole spessore criminale sia come deposito di un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, anche da guerra, successivamente trasferite in altro sito e qui sottoposte a sequestro penale.

Come è dato evincere dalle fonti di prova richiamate nel provvedimento di applicazione di misure cautelari, in vista delle consultazioni amministrative del 2014 gli esponenti della consorteria localmente egemone, nonché taluni imprenditori pure coinvolti nella più volte citata operazione di polizia giudiziaria in cambio della promessa di benefici e vantaggi si sono attivati per far confluire voti in favore del candidato sindaco poi effettivamente eletto e della lista al medesimo collegata.

In tal senso, sono stati documentati diversi incontri tra l'organo di vertice dell'ente e personaggi di spicco del sodalizio, in occasione dei quali è stata discussa anche la composizione della futura giunta. Al riguardo, è emerso che in attuazione degli intervenuti accordi elettorali al sopra menzionato consigliere comunale - destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per abuso d'ufficio e voto di scambio aggravati dalla finalità mafiosa - è stata conferita la delega al demanio e patrimonio.

Ancora, all'appoggio assicurato dalla menzionata consorteria locale ha fatto seguito, quale ulteriore contropartita, il rinnovo della convenzione con cui il servizio di trasbordo dei rifiuti comunali era stato affidato ad una società riconducibile ad elementi di primo piano di quella consorteria, a loro volta proprietari di un terreno che la società medesima si era impegnata ad attrezzare ed utilizzare come centro per lo stoccaggio temporaneo e la movimentazione dei rifiuti dietro pagamento di un canone annuo da parte dell'ente.

La Commissione di indagine riferisce che la convezione in argomento è stata rinnovata con delibera di giunta dell'aprile 2015, benché il responsabile tecnico del comune avesse evidenziato in un'apposita relazione le carenze dell'area adibita al trasbordo dei rifiuti, risultata priva di requisiti indispensabili prescritti dalla normativa vigente in materia. L'Organo ispettivo sottolinea altresì che la convenzione presenta molteplici vizi procedimentali, atteso che all'atto della sua originaria stipula non era stata svolta alcuna istruttoria o procedura comparativa né era stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla congruità del canone e all'impatto ambientale dell'opera.

La società titolare della convenzione ha inoltre beneficiato di subappalti da parte dell'associazione temporanea di imprese aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. In proposito il Prefetto rileva che l'amministrazione comunale - anziché procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio in parola - nel mese di gennaio 2015 ha disposto la proroga dell'aggiudicazione in favore della predetta associazione e che anche tale proroga è stata frutto delle intese elettorali raggiunte in vista delle consultazioni amministrative del 2014.

L'ordinanza cautelare da cui è scaturito l'accesso ha altresì messo in evidenza che il sindaco ed il vicesindaco, titolare della delega assessorile all'ambiente, hanno omesso di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza per sanzionare le gravi irregolarità segnalate da alcuni dipendenti comunali e riguardanti la gestione del centro per il trasbordo dei rifiuti. In relazione alle irregolarità in parola i proprietari del terreno, in cui il centro è ubicato, sono stati raggiunti dal menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il medesimo provvedimento giudiziario è stato adottato nei confronti dell'amministratore di fatto del centro nonché nei confronti dei soci e del direttore tecnico dell'impresa affidataria del servizio di trasbordo dei rifiuti, oltre che per il predetto reato, anche per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e per truffa aggravata ex articoli 483 e 640, comma 2, del codice penale.

In tale contesto, è anche emblematica la vicenda del rinnovo delle concessioni di affido temporaneo di suolo demaniale marittimo per l'esercizio di attività commerciali relativamente al periodo balneare estivo. Al riguardo, nel mese di aprile 2016 l'amministrazione comunale ha disposto la proroga dei titoli autorizzativi scaduti nel 2015, benché non vi fossero motivi ostativi all'avvio di una procedura concorsuale finalizzata al rilascio di nuove concessioni ed aperta a tutti gli operatori interessati.

Gli atti giudiziari hanno posto in luce che la proroga delle predette concessioni rientrava tra gli impegni assunti in cambio della promessa di voti e che uno degli imprenditori beneficiari della stessa - destinatario del più volte citato avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 aggravato dalla finalità mafiosa - ha avuto diversi incontri con l'esponente apicale del sodalizio territorialmente egemone per discutere delle questioni legate all'esito delle elezioni amministrative.

Parimenti, è emerso che un altro imprenditore della zona - risultato in stretto contatto con il predetto esponente apicale, entrambi raggiunti da avviso di conclusione delle indagini preliminari per voto di scambio aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991 - è stato avvantaggiato dall'ente per avere assicurato il proprio sostegno elettorale in favore della lista riconducibile al sindaco. Nello specifico, con delibera di giunta del mese di ottobre 2015 è stato previsto il riesame del procedimento relativo alla richiesta di concessione di uso di suolo pubblico presentata da uno stretto congiunto del menzionato imprenditore ed avente ad oggetto un manufatto installato su una porzione di sede stradale a servizio di un'attività commerciale. Le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere che la procedura di riesame si pone in contrasto con una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'abusività del manufatto il quale, conseguentemente, avrebbe dovuto essere demolito ovvero acquisito al patrimonio comunale per finalità di interesse pubblico.

Nella proposta del Prefetto e nelle conclusioni della Commissione di indagine viene poi analizzata la vicenda relativa al rilascio di un permesso di costruire concernente lavori di trasformazione edilizia eseguiti da una società a responsabilità limitata di cui il citato imprenditore è socio e presidente del consiglio di amministrazione. In proposito, nella richiamata ordinanza cautelare si evidenzia che a seguito delle pressioni esercitate dal medesimo imprenditore, la giunta ha adottato una delibera che ha modificato le previsioni contenute in una precedente delibera consiliare in ordine alle forme di garanzia richieste dall'ente per il pagamento degli oneri di urbanizzazione attinenti a quel tipo di lavori. Le modifiche in questione hanno consentito al proprietario dell'immobile di ottenere il permesso di costruire e conseguentemente alla suddetta società di procedere all'esecuzione dei lavori.

Ulteriore episodio sintomatico è quello relativo alle opere di sopraelevazione di un immobile di proprietà di uno stretto congiunto di uno dei soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in applicazione del provvedimento giudiziario del 17 giugno 2016. Dagli accertamenti esperiti è risultato che le opere in argomento hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito della quale, nel marzo 2016, il sindaco ha adottato due ordinanze finalizzate alla messa in sicurezza dell'area, dettando prescrizioni a cui il proprietario dell'immobile non ha ottemperato. Solo dopo l'insediamento della Commissione di indagine ed a seguito del sopralluogo dalla stessa effettuato nel successivo mese di ottobre, l'ente - a quella data in gestione commissariale ordinaria - ha inoltrato una comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Da ultimo, le verifiche svolte dall'Organo ispettivo hanno messo in rilievo che persone controindicate ovvero familiari di esponenti della compagine di governo dell'ente si sono avvantaggiati di procedure connotate da gravi irregolarità.

Ne costituisce eloquente esempio la concessione di voucher per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio in favore di soggetti gravati da precedenti penali in contrasto con le previsioni contenute nello schema di bando approvato con delibera di giunta del dicembre 2014. Tra coloro che ne hanno usufruito risulta anche un sorvegliato speciale vicino alla criminalità organizzata locale.

L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizionamento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità di quell'amministrazione comunale ed una conseguente deviazione nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Lavagna (Genova) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una Commissione straordinaria, cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento, finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Genova, 22 marzo 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI GENOVA

Genova, 3 gennaio 2017

Al sig. Ministro dell'interno

Roma

Oggetto: Comune di Lavagna (GE) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi, giusta delega in data 1° luglio 2016 - Verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Con provvedimento del Ministro dell'interno n. 17102/128/35(2) Ufficio V - Affari territoriali del 1° luglio 2016, la scrivente è stata autorizzata all'esercizio dei poteri di cui l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982 ed integrato dalla legge n. 486/1988, nei confronti del Comune di Lavagna.

Con decreto prefettizio n. 0036482 del 5 luglio 2016, conseguente al citato atto di delega, sono stati, pertanto, designati i componenti della prevista Commissione di indagine.

L'organo ispettivo è stato incaricato, in attuazione dell'art. 143, comma 4, del T.U.E.L., di svolgere accertamenti mirati a riscontrare l'esistenza di elementi circa eventuali collegamenti o forme di condizionamento, da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi, tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Ente.

L'incarico, della durata di tre mesi, è stato poi prorogato con decreto n. 0054841 in data 11 ottobre 2016 di ulteriori quarantacinque giorni.

L'attività di verifica è scaturita dall'ordinanza di applicazione di misure cautelaci, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica - DDA il 17 giugno scorso, a carico di alcuni esponenti delle famiglie *omissis*, residenti nel *omissis* e ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di esponenti dell'amministrazione comunale di Lavagna, nei cui confronti sono stati accertati collegamenti diretti o indiretti con i predetti.

In esecuzione della citata ordinanza sono stati tratti in arresto *omissis*, *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis* per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illecita di armi e munizioni anche clandestine e da guerra in concorso, traffico illecito di rifiuti e voto di scambio in concorso, truffa ai danni dello Stato in concorso, usura.

Nel contesto della citata operazione è stato tratto, altresì, in arresto con la sottoposizione agli arresti domiciliari con apposizione di braccialetto elettronico, per plurimi reati di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 del c.p. concorso, *omissis* (1) , *omissis* in carica del Comune di Lavagna eletto nella lista civica *omissis*. Il medesimo risulta indagato anche per reato di voto di scambio, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in concorso con *omissis*, *omissis* (2) consigliere in carica del predetto comune con delega *omissis* eletto nella Lista Civica *omissis*, anch'egli sottoposto alla medesima misura restrittiva - e con gli imprenditori lavagnesi *omissis* (3) e *omissis* (4) nonché *omissis* (5).

Quest'ultima, già sindaco per circa *omissis* anni del Comune di Lavagna e personaggio politico di spicco (sindaco di Lavagna dal *omissis* al *omissis* ed eletta *omissis*) è anche indagata per i reati di abuso d'ufficio in concorso di cui all'art. 323 c.p. e di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-*bis* del c.p.

Risultano indagati anche per il reato di abuso d'ufficio in concorso di cui all'art. 323 c.p., *omissis* (6), *omissis* in carica del Comune di

(1) *Omissis*.

(2) *Omissis*.

(3) *Omissis*.

(4) *Omissis*.

(5) *Omissis*.

(6) *Omissis*.

Lavagna *omissis*, *omissis* (7) , dirigente dei Servizi *omissis* del Comune di Lavagna e *omissis* (8), dirigente dei Servizi *omissis* del Comune di Lavagna.

Sono inoltre indagati numerosi familiari delle predette famiglie *omissis* e l'imprenditore *omissis* (9) , quale gestore di attività economiche riconducibili all'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati che ricomprendono quelli di trasferimento fraudolento di valori, reimpiego di denaro in attività economiche aggravate dall'utilizzo di modalità mafiose, detenzione e porto abusivo di armi, esercizio abusivo del credito, traffico illecito di rifiuti.

La Commissione, composta dai Vice Prefetti *omissis* e *omissis* della Prefettura di Genova e dal dirigente in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria *omissis*, nell'espletamento dell'incarico si è avvalsa della collaborazione del Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato *omissis*, del tenente dell'Arma dei Carabinieri *omissis* e del Capitano della Guardia di Finanza *omissis*.

A conclusione dell'attività di indagine, è stata rassegnata la relazione, che si allega, il cui contenuto viene illustrato attraverso il richiamo alle vicende più significative, premettendo un inquadramento di carattere generale sul contesto della criminalità organizzata insediata nel comune in questione.

La presente relazione scaturisce, quindi, dalle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione di indagine e dal patrimonio informativo di cui questa Prefettura è detentrice sulla base degli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria e dei rapporti acquisiti, nel tempo, dalle Forze di polizia, che costituiscono parte integrante della presente relazione.

Contesto della 'ndrangheta in Liguria

Com'è noto il radicamento della «'ndrangheta» nel territorio ligure è stato agevolato dai flussi migratori provenienti dal sud Italia, dai soggiorni obbligati e dall'allontanamento dai paesi di origine degli appartenenti alle famiglie coinvolte nelle faide, che fuggivano per sottrarsi alle rappresaglie ivi in atto.

L'insediamento delle 'ndrine calabresi in regioni diverse da quella di provenienza è stato sempre determinato da ragioni geo-economiche; ciò è avvenuto anche per la Liguria che, assieme al Piemonte e alla Lombardia, negli anni '50 faceva parte dell'area più produttiva del Paese e, grazie al porto di Genova, da sempre importantissimo snodo logistico ed anche uno dei più importanti accessi alle rotte di approvvigionamento della droga.

La 'ndrangheta in Liguria è rimasta, per anni, un fenomeno non valutato adeguatamente, comunque non facile da analizzare ed individuare, essendo accompagnato solo di rado dai sintomi tipici dell'organizzazione mafiosa e non presentando, all'apparenza, i caratteri ed i segni distintivi del fenomeno criminale calabrese.

Le strutture criminali operanti in questa regione, infatti, pur avendo preso origine dalle cosche operanti in Calabria, adottandone in toto l'organizzazione, le tradizioni ed i rituali, si sono differenziate per connotati raramente sanguinari e violenti. Nel corso degli anni il radicamento è avvenuto, per scelta strategica, con modalità tali da evitare l'attenzione delle Forze di polizia e ha così potuto svilupparsi in maniera sotterranea, costruendo una rete basata su complicità, legami parentali e cointeressenze.

In Liguria è stata giudizialmente accertata la presenza della 'ndrangheta attiva:

in Ventimiglia (IM) con una locale capeggiata da *omissis* (10), condannato nel dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Genova per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., a seguito dell'operazione denominata «La Svolta» che ha accertato la ramificazione della 'ndrangheta nel ponente ligure con base a Ventimiglia (IM);

in Genova con la presenza di *omissis* (11) e *omissis* (12) condannati entrambi per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione «Il Crimine»(13).

Il *omissis*, da decenni residente a Genova, è stato condannato in appello nel luglio dei 2015, con sentenza confermativa della decisione di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. in quanto, con il ruolo di vertice della locale genovese, era tra l'altro incaricato di tenere i contatti con *omissis* (14) esponente di spicco della macro-articolazione della 'ndrangheta denominata «Provincia»(15), all'epoca Capo-Crimine(16). Il *omissis* è succeduto nel ruolo di capo-locale di Genova a *omissis* (17) al momento della sua morte.

Il *omissis*, anch'egli da decenni residente a Genova, è stato condannato in appello nel febbraio 2014, con sentenza confermativa della decisione di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito della già menzionata operazione «Il Crimine». Egli, con il ruolo di vertice della locale genovese, era tra l'altro incaricato di tenere i contatti con *omissis* (18) , esponente di spicco della sopramenzionata «Provincia», all'epoca Mastro.

Nella relazione annuale della D.N.A. di febbraio c.a., si dà per acquisita l'esistenza in Liguria di un'articolazione territoriale della 'ndrangheta, affermando che «il radicamento della 'ndrangheta copre l'intero territorio ligure, dal capoluogo a Ventimiglia, da Lavagna a Imperia, da Savona a La Spezia, con la presenza di cosche riconducibili alle organizzazioni criminali di tutti e tre i mandamenti della provincia di Reggio Calabria, insinuatesi lentamente nel tessuto economico, senza l'utilizzo di metodi violenti, attraverso la gestione diretta o indiretta di attività nell'ambito della ristorazione, dell'edilizia, della gestione del ciclo di rifiuti e del reimpiego di denaro ...».

L'importanza della Liguria nella mappa della criminalità organizzata nazionale è data cioè dall'esistenza di strutture organizzative collegate alle compagini criminali insediate in Calabria e costituite in articolazioni territoriali denominate locali, che sono operative a Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana.

Contesto della 'ndrangheta a Lavagna

Gli esiti delle indagini condotte negli ultimi anni, confermano l'esistenza a Lavagna di una locale che interagisce con la cosca *omissis* di Condofuri (RC), della quale fanno parte componenti delle famiglie

(7) *Omissis*.

(8) *Omissis*.

(9) *Omissis*.

(10) *Omissis*.

(11) *Omissis*.

(12) *Omissis*.

(13) Indagine «Il Crimine» che genera due processi: Tribunale di Locri con rito ordinario (sentenza n. 1389/08 R.G.N.R. e n. 212/11 R.Gen. del 19 luglio 2013), confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 1227/14 R.G.Ap. e n. 1389/08 R.G.N.R. del 16 luglio 2015); Tribunale di Reggio Calabria con rito abbreviato (sentenza n. 3655/11 R.G.G.I.P.-GUP e n. 1389/08 R.G.N.R. dell'8 marzo 2012), confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 1870/12 R.G. e n. 1389/08 R.G.N.R. del 27 febbraio 2014), confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 17 giugno 2016.

(14) *Omissis*.

(15) La 'ndrangheta è un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Reggio Calabria città, tirrenico e jonico) e con un organo di vertice denominato «Provincia» che assume decisioni ed annualmente le ratifica nella «riunione presso il santuario di Polsi» per i festeggiamenti della Madonna della Montagna. In quella circostanza vengono conferiti i ruoli apicali della «Provincia» stessa che sono Capo-Crimine, Mastro e Contabile.

(16) L'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e del territorio nazionale ed estero è costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Reggio Calabria città, tirrenico e jonico) e con un organo di vertice denominato «Provincia». Tale organo assume decisioni che annualmente vengono ratificate nella «riunione presso il santuario di Polsi» per i festeggiamenti della Madonna della Montagna. In quella circostanza vengono conferiti i ruoli apicali della «Provincia» stessa. Tra i ruoli apicali compaiono le doti di Capo-Crimine, Mastro e Contabile.

(17) *Omissis*.

(18) *Omissis*.

omissis e *omissis* e della famiglia di *omissis* (19). Molti di questi componenti risultano condannati per associazione di tipo mafioso e detenuti in Istituti penitenziari distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per meglio delineare l'operato di questa cosca, si riporta uno stralcio della relazione annuale 2010 della Direzione Nazionale Antimafia sulle operazioni di polizia di contrasto alla cosca *omissis* di Condofuri (RC): «Appare esaustivo, in ultimo, sull'indagine dispiegata dalla DDA reggina riportare quanto dichiarato dal Procuratore capo della DDA, dott. Giuseppe Pignatone: "Il lavoro sinergico di polizia e carabinieri ha permesso di acquisire una serie di indicazioni che evidenziano il modo di essere della 'ndrangheta: dal controllo del territorio, all'infiltrazione nelle attività degli enti locali; dai riti di affiliazione, al repertorio di danneggiamenti. Le indagini hanno fatto emergere anche l'apporto elettorale fornito da alcuni arrestati nel 2005 a ..., ex consigliere regionale attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, fino alla consultazione amministrativa del 2009 che ha interessato il Comune di Condofuri. L'inchiesta si è articolata su diversi filoni, tra cui, le attività amministrative del Comune di Condofuri. La cosca aveva inserito un proprio uomo nelle liste elettorali, fino a fargli avere la delega di assessore ai lavori pubblici."».

A seguito di tali indagini, che hanno portato alla condanna per associazione di stampo mafioso di numerosi aderenti alla cosca *omissis*, il Consiglio comunale di Condofuri (RC) è stato sciolto nell'ottobre del 2010 per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Gli esiti dell'indagine «I Conti di Lavagna» così come rassegnati nell'ordinanza di custodia cautelare in argomento delineano una locale di 'ndrangheta in Lavagna composta principalmente da appartenenti alle due famiglie calabresi, tra loro imparentate, di seguito elencate:

omissis.

I fratelli *omissis* sono originari del quartiere *omissis* di Condofuri (RC), dove è radicata la cosca *omissis* sulla quale è stata svolta un'articolata attività di indagine (denominata Konta Korion) della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel 2006 e della quale si dirà nel prosieguo;

omissis (20) - manovale - è emigrato nel 1967 a Genova ove è divenuto titolare di una ditta *omissis* e nel 1980 di altra ditta di *omissis*. Nel 2006, con sentenza divenuta ormai definitiva, gli era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di quattro anni e mesi due di reclusione per *omissis*;

omissis (21) - falegname - è emigrato a Genova nel 1969; nel 1970 è divenuto titolare di una società *omissis* (avente sede a *omissis - GE)*;

omissis (22) - manovale - è emigrato a Lavagna (GE) nel 1971; nel 1972, ha aperto l'esercizio pubblico denominato *omissis* che è poi divenuto *omissis*. Nei suoi confronti si è appena concluso il procedimento penale che lo vedeva già imputato quale capo e organizzatore ex art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4 c.p. della locale di Lavagna, procedimento scaturito dall'operazione di polizia denominata «Maglio 3» e del cui esito si riferirà in seguito.

Nell'attuale procedimento penale, originato dall'indagine denominata «I Conti di Lavagna», il principale capo di imputazione indica *omissis* quale capo della locale di Lavagna «da fine anni 70/inizio anni 80 ad oggi». Più precisamente il reato ora ipotizzato a suo carico riguarda il ruolo di capo in quanto egli organizza e dirige il sodalizio, assume le decisioni più rilevanti, impartisce le disposizioni o commina sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decide e partecipa alle riunioni del sodalizio criminale, cura rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e con i politici e gli amministratori pubblici di Lavagna, dirime contrasti interni ed esterni al sodalizio stesso, cura i rapporti con gli esponenti dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria della cosca *omissis* nonché custodisce le armi in dotazione del sodalizio;

omissis (23), figlio di *omissis*, gestore di alcuni punti di raccolta scommesse. Come emerso dalle ultime indagini, in uno di tali punti scommesse, a partire dal 2014 sono state accertate scommesse effettuate su siti stranieri non autorizzati, nonché scommesse accettate senza identificare e preventivamente registrare i giocatori, oltre ché le ricariche degli account dei clienti, effettuate anche anticipando loro il credito ed esercitando abusivamente l'organizzazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro concessionario.

(19) *Omissis*.

(20) *Omissis*.

(21) *Omissis*.

(22) *Omissis*.

(23) *Omissis*.

I *omissis* sono originari di Melito Porto Salvo (RC).

omissis (24) - barbiere - è giunto a Lavagna dopo il 1982 dove è stato aiutato dalla famiglia *omissis*. Non ha subito condanne penali ma in numerose occasioni è stato indagato per associazione a delinquere, estorsione e detenzione di materiale esplodente nonché per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ordinanza di custodia cautelare in argomento si delinea una sua attività usuraia intrapresa dopo la morte del cugino *omissis* al quale egli sarebbe subentrato; vengono individuate specifiche fattispecie i cui sviluppi gli avrebbero consentito di acquisire financo le attività economiche/esercizi commerciali forniti dagli usurati a garanzia dei prestiti illegalmente concessi e non saldati. Normalmente la dazione della rata mensile dei prestiti veniva riscossa o presso *omissis* o presso negozio di *omissis*.

Il *omissis* oltre che cugino è anche cognato del *omissis*.

La moglie del *omissis* è socia, insieme al *omissis*, anch'egli inquisito ne «I Conti di Lavagna» tra l'altro per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., di una società che opera nel settore del noleggio e della manutenzione di slot machine e video lottery e gestisce due sale giochi a Lavagna e a Sestri Levante;

omissis (25) , annovera precedenti di polizia per minacce, lesioni e per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel maggio 2007 è stato tratto in arresto - in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano in relazione all'operazione denominata «The King» - per il delitto di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È stato condannato in via definiva alla pena di quattro anni di reclusione per violazione dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per avere trasportato ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dalla Lombardia in Liguria. Il monitoraggio effettuato nei confronti di *omissis* ha consentito di accertare che egli non svolge alcuna attività lavorativa sebbene utilizzi autovetture di grossa cilindrata (Land Rover Freelander e Mercedes); egli frequenta soggetti con precedenti di polizia, in particolare *omissis* che risulta indagato per associazione per delinquere finalizzate alla rapina, incendio, estorsione, detenzione illegale di armi e favoreggiamento in omicidio, *omissis* e *omissis*, detto *omissis*.

La moglie è *omissis* figlia di *omissis* e di *omissis*, nipote di *omissis*, da più fonti indicati come affiliati alla cosca *omissis* di Condofuri (RC).

Il g.i.p. del Tribunale di Genova nell'ordinanza di custodia cautelare dell'indagine «I Conti di Lavagna» da atto che: «I fratelli *omissis* si sono trasferiti a Lavagna, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Nel corso delle indagini si è compreso che i componenti della famiglia *omissis* hanno lasciato la Calabria per non essere coinvolti in una faida: nel corso di un'accesa lite registrata tra i fratelli *omissis* ed *omissis* il 26 giugno 2014, presso *omissis* a Lavagna, *omissis*, dice a *omissis* che loro (riferendosi ad entrambi i suoi fratelli e a *omissis*) avrebbero potuto "ammazzarlo" solo a tradimento. *Omissis* rinfaccia al fratello che egli avrebbe dovuto essere ammazzato 50 anni fa, ma che la prospettiva di un coinvolgimento in una "faida" aveva indotto la famiglia *omissis* ad allontanarsi da Condofuri».

Il ruolo dei *omissis* a Lavagna si è sempre più nitidamente delineato a partire dal 2008 con le operazioni di polizia «Maglio» e «Maglio 3» e poi con «Il Crimine» e «La Svolta».

In particolare:

l'indagine Maglio ha evidenziato che *omissis*, nel febbraio 2001, era stato contattato dal già menzionato *omissis*, all'epoca capo della locale di Genova, per partecipare ai funerali di *omissis* (26). Nella circostanza il *omissis* si era attivato per convocare i capi 'ndranghetisti delle locali liguri al funerale;

l'indagine Maglio 3 ha indagato *omissis*, insieme ad altri, per il reato di all'art. 416-*bis* capo I, II, III e IV c.p.

In particolare, la relativa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, gli contestava di «aver fatto parte, con altre persone, tra cui i già menzionati *omissis* e *omissis*, dell'associazione mafiosa deno-

(24) *Omissis*.

(25) *Omissis*.

(26) *Omissis* dagli anni '70 fino alla sua morte era considerato dagli organi inquirenti ai vertici dell'organizzazione criminale 'ndrangheta stanziata in Alessandria e provincia con il ruolo di capo-bastone. Tra i suoi figli merita menzione il *omissis* (cl. 1954) latitante dal 2009 al 2014. È considerato uno tra i più grandi «broker» del traffico di stupefacenti con i principali cartelli colombiani per conto della 'ndrangheta.

minata 'ndrangheta operante da anni sul territorio della regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e Sarzana, locali coordinate da un organo denominato "camera di controllo della Liguria"».

Quell'ordinanza delineava il ruolo di *omissis* quale capo e organizzatore, in quanto «dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai rituali di 'ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed astemi al sodalizio criminale».

In quell'atto si legge «... *omissis* ... l'esistenza di un locale a Lavagna si ricava con una certa chiarezza da una conversazione tra *omissis* e *omissis* (27) nel corso della quale il locale di Lavagna veniva nominato ripetutamente facendo riferimento alla necessità di convocare una riunione per chiarire i rapporti con il locale di Genova a seguito di una "trascuranza"». La conversazione intercettata, svoltasi il 21 febbraio 2010, appare di grande interesse ai fini della presente relazione in quanto i due, facendo riferimento alle problematiche sorte con la locale di Lavagna, si soffermano sulla figura di *omissis* e da quella conversazione appare inequivocabile che anche quest'ultimo rappresenti per loro un importante interlocutore.

Nel corso dell'indagine Maglio 3 sono state documentate alcune riunioni di 'ndrangheta svoltesi nel bar-ristorante a insegna *omissis* di *omissis*, alle quali hanno partecipato i già menzionati *omissis* e *omissis* nonché altri personaggi legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso quali *omissis*, *omissis* (28), *omissis* (29) nonché i cugini di *omissis*, *omissis* e *omissis*.

In particolare, merita menzione l'incontro di 'ndrangheta tenutosi il 16 marzo 2010, sul quale vertono i dialoghi che sono stati intercettati tra *omissis* e *omissis* a bordo dell'automobile utilizzata per il viaggio di a/r tra Genova e Lavagna, destinazione *omissis* ove la riunione si è svolta, e che riguardavano questioni relative all'appoggio dei candidati delle imminenti elezioni regionali in Liguria.

L'inchiesta Maglio 3 ha prodotto due processi, uno con rito ordinario ed uno con rito abbreviato.

Il processo con rito abbreviato non ha riguardato *omissis* e si è concluso in secondo grado nel febbraio 2016, con l'assoluzione degli imputanti in quanto «... l'accusa sarebbe lacunosa e insufficiente, ma ancora più infondata essa appare nella prospettiva interpretativa accolta da questa Corte, secondo cui anche l'articolazione locale della mafia storica deve manifestare il metodo mafioso. Non vi è prova di una qualsivoglia esternazione del metodo mafioso come ha correttamente argomentato il primo giudice nelle sue conclusioni finali alle quali si rinvia. Naturalmente, così esclusa la sussistenza di un'associazione mafiosa autonoma in Liguria, quale articolazione della 'ndrangheta calabrese, l'eventuale concorso degli odierni imputati nell'associazione madre costituisce un fatto nuovo e diverso, mai contestato, neppure implicitamente, nel presente giudizio e comunque qui non dimostrato, il che esclude una declaratoria di incompetenza.» (sentenza della Corte d'Appello di Genova - febbraio 2016).

Il giudice del primo grado, alle cui valutazioni la Corte d'Appello ha totalmente aderito, nelle proprie conclusioni aveva ritenuto che indiscutibilmente fosse emerso che: «... i soggetti monitorati (nell'indagine Maglio 3 n.d.r.) sono personaggi legati alla 'ndrangheta, che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni 'ndranghetiste, parlano di questioni di 'ndrangheta, partecipano al conferimento cariche proprie del sodalizio e ne seguono i rituali ... Non può dirsi, quindi, che in Liguria non esistano strutture organizzative di matrice 'ndranghetista; i discorsi talvolta molto espliciti che sono stati registrati, i riferimenti a termini tipici della 'ndrangheta calabrese e la stessa tendenza alla segretezza e la consapevolezza dei soggetti monitorati di poter essere oggetto dell'attenzione delle Forze dell'ordine evidenzia che di 'ndrangheta si parla e che coloro che orbitano intorno a Gangemi e che a tali discorsi partecipano, non possono che condividere questo legame...» (sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Genova del novembre 2012).

(27) *Omissis* residente a Genova da decenni, attualmente detenuto per espiazione pena comminatagli dalla Corte d'Appello di Genova per il reato di usura.

(28) *Omissis* coimputato nell'indagine Maglio 3 con ruolo di vertice nella locale di Genova.

(29) Condannato con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Torino nel 2013 per art. 416-*bis*, quale capo della locale di Novi Ligure (AL).

Il processo con rito ordinario, cui è stato sottoposto *omissis*, si è concluso il 4 ottobre u.s. con una pronuncia di assoluzione della quale non si conoscono le motivazioni, atteso che la relativa sentenza non è stata ancora depositata. Pare però logico ritenere che tale assoluzione si fondi su considerazioni analoghe a quelle compiute nella già menzionata sentenza di primo grado del 2012.

Al riguardo si osserva che:

la magistratura calabrese - all'esito dell'indagine «Il Crimine» di cui si è già diffusamente riferito nelle prime pagine di questa relazione - ha definitivamente condannato *omissis* e *omissis* per associazione mafiosa in quanto costoro si riunivano in Calabria con i vertici del «Provincia» e decidevano anche gli incarichi - c.d. «investiture» - da attribuire ai facenti parte della locale di Genova;

la magistratura ligure - all'esito dell'indagine «Maglio 3», pur prendendo atto che a Genova esiste un gruppo di soggetti che non possono che essere considerati 'ndranghetisti per le modalità con cui dialogano e interagiscono al loro interno (e di tale gruppo fanno parte, come accertato dall'A.G. di Reggio Calabria, il *omissis* ed il *omissis* con il ruolo di vertici) - non ha accertato l'effettiva esistenza ed attività di un'articolazione di 'ndrangheta autonoma denominata locale e di conseguenza ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Dalla disamina degli atti giudiziari adottati dalla Magistratura di Reggio Calabria e da quella di Genova emergono elementi fattuali incontrovertibili - riunioni e incontri tra soggetti riconducibili alla 'ndrangheta, sostegno alle famiglie dei detenuti nelle carceri del nord Italia con ospitalità e dazioni di denaro e detenzione di un arsenale di armi da lungo tempo occultato - che debbono in questa sede essere scrupolosamente valutati, indipendentemente dagli esiti giudiziari, sotto il profilo della prevenzione antimafia;

l'indagine La Svolta ha evidenziato contatti di *omissis* e dei suoi familiari con il già menzionato *omissis*, condannato in quel processo per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. quale capo della locale di Ventimiglia (IM).

Dall'attività di indagine esperita dalle Forze di Polizia è emerso che in un'occasione *omissis*, parlando con altro soggetto, gli riferiva che *omissis* gli aveva suggerito di prestare la massima attenzione e tenere un profilo basso, presumibilmente in conseguenza delle attività investigative in atto da parte di varie Forze di Polizia a carico di soggetti indiziati di appartenere ad ambienti di criminalità organizzata ed in particolare indiziati di appartenere alla 'ndrangheta. Nel corso di quella conversazione - svoltasi il 27 gennaio 2011 all'interno dell'abitazione di *omissis* e *omissis* - si parlava della possibilità di procedere a nuovi riti di affiliazione (c.d. «battesimo») e l'interlocutore di *omissis* riferiva di avere ricevuto «... un'ambasciata da *omissis*» il quale gli avrebbe suggerito di non incontrarsi e di evitare di procedere al compimento dei riti di affiliazione secondo quelle che sono le regole dell'organizzazione. Dal canto suo *omissis* riferiva che avendo incontrato *omissis* in un'occasione, questi aveva fatto finta di non conoscerlo e lui ne aveva tratto il convincimento che il comportamento fosse dovuto al timore/consapevolezza di essere oggetto di attenzione da parte delle autorità inquirenti.

In altre situazioni emerse al di fuori dell'indagine La Svolta ma comunque verificatesi all'interno dell'*omissis*, sono state registrate conversazioni tra i fratelli *omissis* e il cugino *omissis* che, commentando le fasi di svolgimento del processo La Svolta nonché la mancata concessione a *omissis* degli arresti domiciliari, dimostravano una diretta conoscenza del medesimo, una partecipazione e un interesse per le vicende relative alle famiglie 'ndranghetiste coinvolte in quel processo e manifestavano valutazioni, anche di opportunità, circa le azioni compiute dalle stesse.

In una di tali situazioni *omissis* riferiva che il defunto *omissis*, fratello di *omissis*, in passato era andato a trovarli all'*omissis*;

le indagini Konta Korion e Parola d'Onore, coordinate dalla D.D.A. di Reggio Calabria, che hanno portato alla condanna per associazione di stampo mafioso di numerosi aderenti alla cosca *omissis* di Condofuri (RC), soggetti che hanno avuto in più occasioni contatti/legami con i componenti della famiglia *omissis* di Lavagna, ai quali sono strettamente legati da vincoli di diversa natura, parentali, di conoscenza e rispetto reciproco.

L'indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria denominata Konta Korion ha dimostrato l'esistenza a Condofuri di tre locali di 'ndrangheta, tra le quali vi è quella di *omissis*, che prende il nome dall'omologo quartiere del quale sono originari i fratelli *omissis* di Lavagna. A quella cosca si ritiene appartengano le famiglie *omissis* e *omissis*, nonché la famiglia di *omissis* detto *omissis*, tutte risultate in

contatto con i *omissis* di Lavagna. Tra gli appartenenti a tali famiglie si evidenziano *omissis*, *omissis* e *omissis* condannati, anche in appello, a pene detentive varie per violazione art. 416-*bis* c.p. (vedasi nota 30);

l'indagine Conti di Lavagna, già più volte menzionata, è stata realizzata dalla Squadra Mobile della Questura di Genova e si è concentrata sui componenti delle famiglie calabresi *omissis* e *omissis* attivi in Lavagna, sui loro legami con gli esponenti della cosca *omissis* di Condofuri (RC) nonché sui loro rapporti con alcuni amministratori politici e dirigenti del Comune di Lavagna.

Dagli atti di queste inchieste è nel tempo emerso, ed oggi risulta di assoluta evidenza, che l'*omissis* di *omissis* costituisce luogo di ritrovo e/o di riunioni di 'ndrangheta che hanno visto la presenza di soggetti di considerevole spessore criminale.

Il legame è documentato anche dal sostegno morale, economico e logistico che la cosca *omissis* ha ricevuto nel tempo dalle famiglie *omissis* e *omissis* immigrate a Lavagna.

In particolare, il sostegno logistico alle famiglie dei detenuti (30) o agli ex-detenuti (31) si è concretizzato nell'accertata ospitalità che costoro ricevevano presso l'*omissis* - ove non venivano registrati tra gli ospiti(32) - ed in accompagnamenti da/per le stazioni ferroviarie genovesi e gli istituti di pena.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali e diversi servizi di O.C.P., compiuti durante l'indagine «I Conti di Lavagna», hanno evidenziato che tutti i fratelli *omissis* e i cugini *omissis* si sono sempre dimostrati disponibili verso ogni necessità dei familiari dei detenuti appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Condofuri (RC), dispiegando in tal modo nei loro confronti forme di sostegno economico e psicologico.

La contiguità dei *omissis* di Lavagna a quella cosca è confermata anche dalla circostanza che *omissis* - fratello di *omissis* e di *omissis* - è «compare» di *omissis*, in quanto suo padrino di battesimo. Questo aspetto è degno di considerazione atteso che la 'ndrangheta fonda la sua forza sul carattere unitario dell'organizzazione, basato non soltanto sul vincolo di sangue ma anche su quello di «comparaggio» tra gli affiliati.

«I Conti di Lavagna» avvalorano quindi l'assunto che a Lavagna (GE) è presente una struttura territoriale di 'ndrangheta, denominata «locale» facente capo alla cosca *omissis* di Condofuri (RC), i cui capi sono stati individuati in *omissis* e *omissis*.

I predetti, unitamente agli appartenenti alle rispettive famiglie, hanno costituito un'organizzazione impegnata prevalentemente a reimpiegare in attività economiche lecite e in investimenti immobiliari, intestati a prestanome, il denaro di provenienza illecita, acquisendo appalti pubblici nel settore della raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti; organizzazione impegnata anche a soddisfare le necessità degli affiliati operanti in Calabria, tanto che tutti i fratelli *omissis* ed i cugini *omissis* si sono sempre dimostrati disponibili verso le richieste e le necessità di tipo logistico dei familiari dei detenuti appartenenti alla 'ndrangheta di Condofuri e a fornire sostegno, anche di natura economica, agli affiliati detenuti e ai loro congiunti.

Tra i componenti dell'organizzazione esiste, come confermato dal tenore di numerose intercettazioni realizzate nel corso delle indagini, la consapevolezza della necessità di mantenere comportamenti di «basso profilo» per evitare un'inopportuna esposizione ed al fine di scongiurare interessi investigativi. In tal senso sono state documentate differenti circostanze nelle quali tali indicazioni vengono fornite da *omissis* al fratello del capo della locale di Ventimiglia.

L'associazione aveva in disponibilità un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra, che sono state oggetto di sequestro compiuto, durante le indagini svolte dal personale della Squadra Mobile, in un terreno in zona collinare del Comune di San Colombano Certenoli (GE). Dalla ricostruzione dei fatti risulta che *omissis* e *omissis* avevano incaricato *omissis*, figlio di *omissis*, e *omissis*, genero di *omissis*, di trasportare, con un camion, l'arsenale dall'*omissis* alla discarica(33) dei *omissis*, ove sono rimaste occultate fino a che non sono state nuovamente trasferite da ignoti nel menzionato terreno di San Colombano Certenoli (GE).

Tale arsenale era costituito da sette pistole semiautomatiche ed a tamburo, perfettamente funzionanti e di vario calibro, alcune delle quali anche da guerra e con matricola abrasa, un silenziatore, un fucile a canne mozze e n. 807 proiettili di vario calibro, molti dei quali ad alto potenziale e da guerra.

In fase di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare adottata nell'ambito dell'indagine «I Conti di Lavaana», sono state sottoposte a sequestro penale, con annessa denuncia, anche altre due pistole illegalmente detenute, una dal *omissis* e l'altra dall'imprenditore lavagnese *omissis*.

Inoltre sono state ritirate cautelativamente tre pistole regolarmente detenute dal *omissis* e due dal *omissis*.

A seguito delle evidenze emerse dall'indagine in questione, questa prefettura ha adottato quattro informazioni antimafia interdittive relative ad attività imprenditoriali delle famiglie *omissis* e *omissis* aventi sedi legali in Lavagna:

omissis - bar e laboratorio a insegna *omissis*;

omissis - albergo ristorante a insegna *omissis*;

omissis - sale giochi in Lavagna e Sestri Levante;

omissis - internet point e sale giochi.

Tutti e cinque gli indagati *omissis* e *omissis* sono tuttora detenuti in carcere atteso che i ricorsi al Tribunale del Riesame e/o alla Corte di Cassazione hanno avuto esito per loro sfavorevole.

Riepilogativamente si sottolinea come gli esiti delle indagini delle quali si è dato conto ed in particolare di quella che ha portato all'arresto del sindaco di Lavagna, abbiano messo in luce l'esistenza nelle famiglie *omissis* di alcuni elementi che tipicamente caratterizzano la 'ndrangheta quali l'organizzazione di riunioni e di incontri con soggetti di considerevole spessore criminale mafioso - anche al fine di sanare dissidi tra le varie articolazioni locali - il sostegno psicologico, economico e logistico agli affiliati alla cosca *omissis* di Condofuri (RC) e la disponibilità di un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra.

Le interferenze della criminalità organizzata nel Comune di Lavagna - L'Amministrazione omissis

L'Amministrazione comunale guidata dal *omissis* si è insediata in Lavagna nel maggio *omissis*.

Egli aveva iniziato la carriera politica nel *omissis* e nelle consultazioni amministrative del *omissis* e del *omissis*, era stato eletto componente del Consiglio comunale con a capo il sindaco *omissis*, già in quella carica dal *omissis* e rimasta al vertice di quel comune sino ai *omissis*.

Nel *omissis*, la stessa ha nominato *omissis* come vice sindaco ed assessore con deleghe *omissis*.

Il g.i.p. del Tribunale di Genova nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 11052/15 R.G. g.i.p. emessa in data 17 giugno 2016 afferma che: «Dall'attività di indagine che di seguito sarà esaminata, risulta che, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi a Lavagna nella primavera dell'anno 2014, sono state poste in essere manovre finalizzate a far confluire i voti di alcune famiglie (le famiglie calabresi dei *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) a favore del candidato sindaco *omissis* ed a favore della sua lista. A fronte di ciò, sono stati promessi vantaggi che così si possono sintetizzare: per la famiglia *omissis*, la proroga dei servizi correlati al proprio centro di trasbordo di rifiuti di *omissis*, nonché il rinnovo del contratto di locazione di quest'ultimo con il Comune di Lavagna; per *omissis*, una soluzione favorevole con riferimento alla controversia giudiziaria relativa all'abuso edilizio della veranda del *omissis*; per *omissis*, *omissis* e *omissis* decisioni favorevoli in relazione all'attività di fornitura di attrezzature balneari da questi gestita. Il 25 maggio 2014 si sono tenute nel Comune di Lavagna le elezioni amministrative. La lista civica "Omissis" capeggiata da *omissis*, ha riportato la vittoria aggiudicandosi *omissis* seggi su 16 con *omissis* voti. Tra gli eletti nella lista, interessati dalla presente indagine nella parte che qui ci occupa relativa agli accordi elettorali, vengono in considerazione, oltre al *omissis*, i neo eletti *omissis* e *omissis*. Quest'ultimo deve ritenersi legato alla famiglia *omissis*: il nonno *omissis* è amico di *omissis* ed egli ha lavorato come barista presso il *omissis* di *omissis*. *Omissis* ha raccolto complessivamente *omissis* preferenze, di cui il *omissis* (pari a *omissis* voti) derivati dai seggi n. 4 (*omissis* voti), 7 (*omissis* voti), 8 (*omissis* voti), 10 (*omissis* voti); *omissis* ha raccolto complessivamente *omissis* preferenze, di cui *omissis* (pari a *omissis* voti) derivati dai seggi n. 4 (*omissis* voti), 7 (*omissis* voti), 8 (*omissis* voti), 10 (*omissis* voti). Ai fini della valutazione in esame deve segnalarsi che il seggio n. 4 raccoglie i voti dei residenti in via Matteotti, tra i quali la famiglia di *omissis* ed *omissis*, genero del primo; i seggi n. 6, 7, 8 raccolgono i voti del quartiere c.d. "Corea" ove sono residenti la famiglia di *omissis* (via *omissis*),

(30) *Omissis*.

(31) *Omissis*.

(32) La mancata registrazione posta in essere da *omissis* ne impediva un successivo riscontro documentale da parte delle Forze di Polizia, rendendone difficile il collegamento alla struttura *omissis* e quindi allo stesso *omissis*.

(33) Sita in Lavagna, via *omissis*.

la famiglia di *omissis* (via *omissis*), le famiglie *omissis* e *omissis* (via *omissis*), la famiglia *omissis* (via *omissis*). In vista della competizione elettorale, *omissis*, già sindaco per circa *omissis* del Comune di Lavagna e personaggio politico di spicco, (*omissis*), si è rivolta a *omissis* chiedendogli voti a favore del candidato sindaco *omissis*, amico di vecchia data di *omissis*; *omissis* si è attivato indirizzando le famiglie *omissis* e *omissis* a votare la lista *omissis*. In particolare, *omissis* otteneva un considerevole numero di preferenze (*omissis*), che lo portava ad essere quarto nell'ordine delle preferenze; avrebbe, poi, ottenuto l'incarico di consigliere con delega *omissis*. Alla campagna elettorale in favore di *omissis* si è interessato anche *omissis*, imprenditore, che ha ottenuto dal *omissis* promesse relative alla favorevole conclusione della pratica edilizia, come sopra detto. *Omissis*, che dall'attività di indagine risulta molto legato a *omissis*, è intervenuto presso il *omissis* per il conferimento degli incarichi della futura giunta comunale e, precisamente, per il conferimento a *omissis* della delega al *omissis*.».

Gli accordi pre-elettorali intercorsi tra il candidato *omissis* - che aveva conosciuto la famiglia *omissis* quando ricopriva la qualità di *omissis* - sia direttamente sia per il tramite dell'*omissis*, e un gruppo di famiglie, prevalentemente di origine calabrese, alcune delle quali collegate alla 'ndrangheta, che possiamo definire «grandi elettori», prevedevano, in cambio del sostegno elettorale, varie utilità e la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta: *omissis* viene eletto consigliere ed ottiene la delega al *omissis* a seguito di specifica richiesta fatta al *omissis* da *omissis*, unitamente a *omissis* (padre di *omissis*), immediatamente prima che venisse presentata la Giunta. Tali accordi prevedevano, inoltre, il consolidamento di determinate situazioni di illegalità già in essere (quali ad esempio il mantenimento dell'*omissis* e del servizio di trasporto rifiuti ai *omissis*, della c.d. veranda *omissis* a *omissis* e dei c.d. «chioschi» ai *omissis*, *omissis* e *omissis*) o l'ottenimento di nuovi illegittimi benefici che nei fatti si sono concretizzati nelle licenze edilizie ai clienti delle imprese di *omissis* e alla moglie di *omissis* e nelle erogazioni economiche comunali elargite anche in assenza dei previsti requisiti (quali ad esempio l'assunzione tramite i voucher a *omissis* debitore di *omissis* e a *omissis* - zio materno del consigliere comunale *omissis* - oltre a sussidi economici di varia natura a numerosi soggetti appartenenti o collegati alle famiglie di cui sopra).

Il ruolo attivo svolto dal *omissis* sia durante la campagna elettorale che successivamente alla sua elezione emerge in numerosi passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare.

«Il 16 febbraio 2014, *omissis* si reca da *omissis* presso l'hotel *omissis* presente anche *omissis*; la conversazione dimostra i rapporti famigliari fra *omissis* e *omissis* che discute delle persone che intende mettere nella propria lista; in proposito *omissis* si informa se sarà inserito *omissis*, ma *omissis* si dimostra perplesso, affermando che non lo avrebbero votato; i due interlocutori si danno conto del pieno appoggio da parte di *omissis* e *omissis* esorta *omissis* a fare visita alla cognata (probabilmente *omissis*, legale rappresentate della ditta *omissis*) con l'intesa che potrebbe fargli avere dei voti».

... «Nella sera del 29 maggio *omissis* si incontra presso l'hotel con *omissis* presente anche *omissis*. Nella conversazione che segue *omissis* insiste nell'impossibilità di conferire un assessorato a *omissis*, ma dichiara che, mantenendo la promessa presa, gli conferirà un incarico importante, paragonabile a quello di assessore che prevede anche un suo ufficio "*omissis*, orgoglio, ... detto fra noi, c'ha tutto in mano, i baracchini ine .... Più di così cos'è? C'ha mezzo potere ...".

In data 31 maggio, si reca presso l'hotel *omissis* e parla con *omissis*; illustra le decisioni sulle nomine affermando di avere dato a *omissis*, anche se fa intendere che non è persona preparata, la delega al *omissis*; dichiara "l'assessorato *omissis*, io glielo ho dato a *omissis*, perché è un *omissis*, che mi evita mille problemi. Però facciamo come vogliamo e decidiamo noi." *omissis* afferma che non avrebbe potuto conferire l'assessorato all'ambiente a *omissis* in quanto persona non in grado, che nel giro di poco sarebbe finito nei guai. Il conferimento a *omissis* della delega al *omissis*, nonostante la ritenuta incompetenza, è espressione della disinvoltura ed assenza di azione politica da parte del *omissis* ed è dimostrazione del fatto che lo stesso, a fronte dei voti raccolti grazie alle famiglie "calabresi", dovesse accontentare gli esponenti che lo avevano sostenuto».

Tra *omissis* e *omissis* esisteva infatti un rapporto di risalente conoscenza e di soggezione di *omissis* rispetto a *omissis*, come confermato dall'episodio relativo alla celebrazione delle nozze della figlia di quest'ultimo, che avrebbero dovute essere celebrate, secondo la prassi, dal vice sindaco.

L'O.C.C. pone in evidenza che il giorno precedente la cerimonia *omissis* telefona a *omissis* e gli chiede di essere lui a celebrare le nozze e *omissis* «... acconsente con accondiscendenza».

Tale rapporto è alla base dell'accordo in virtù del quale *omissis* si fa procacciatore dei voti presso *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, ed altri e garante degli impegni che *omissis* assume verso questi «grandi elettori», primo tra tutti l'assegnazione a *omissis* di un ruolo di rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale.

La scelta dei componenti della Giunta è infatti questione centrale in moltissimi colloqui, incontri e telefonate svoltesi tra tutti i soggetti sopraelencati. Nella O.C.C. si legge «In altra conversazione del 29 maggio *omissis* e *omissis* discutono delle decisioni imminenti circa il conferimento degli incarichi nella giunta facendo riferimento *omissis*».

... «In altra parte della conversazione, *omissis* dichiara di avere dimostrato di essere arrabbiato con *omissis* e viene esortato a pretendere un assessorato facendo sapere a *omissis* che *omissis* ci è rimasto male. Successivamente, *omissis*, parlando con *omissis*, padre di *omissis*, e *omissis*, afferma di avere parlato con *omissis* e dichiara che «lui deve darci ... ci deve dare qualcosa di buono a *omissis* perché ha preso *omissis* voti ... quando arriva qui gli dico dell'impegno che abbiamo messo ...». Infine, *omissis* propone di andare a parlare con *omissis*. Nel corso della medesima conversazione, *omissis* fa il conto dei voti portati a *omissis* pari a *omissis* «perché lui (*omissis* n.d.r.) *omissis* voti li ha presi lui lui, altri *omissis* per noi altri l'ha presi ... fra tutti quegli altri ... rh scisa, ri prendi *omissis* voti, senza ...».

In altre conversazioni i due indagati (*omissis* e *omissis*) dimostrano il loro disappunto sull'eventualità che a *omissis* non venga assegnato un assessorato.

La conferma della sussistenza dello status di soggezione del *omissis* e di parte dell'Amministrazione comunale alla forza intimidatrice di coloro che ne hanno determinato l'elezione è condensata nel seguente passaggio dell'O.C.C. che riguarda sempre la fase di individuazione del ruolo da assegnare a *omissis*: «Il 21 giugno 2014, nel corso di tre conversazioni registrate nell'ufficio di *omissis* con il *omissis*, quest'ultimo ricostruiva i giorni appena successivi alle consultazioni elettorali nei quali il *omissis* aveva subito forti pressioni dai soggetti calabresi affinché venisse conferito a *omissis* un importante incarico politico in comune. Il *omissis* spiega con preoccupazione alla *omissis* che sarebbero potuti emergere dei problemi perché il *omissis*, non avendo voluto nominare *omissis* assessore, è stato fortemente condizionato dalle pressioni di *omissis*. *Omissis* precisa che *omissis*, *omissis* e *omissis* (padre del *omissis*) avevano esercitato sul *omissis* una "pressione" "modello Calabria" che aveva intimorito *omissis* condizionandolo nelle sue scelte. Il *omissis*, poi, racconta di essere stato avvicinato lui stesso da *omissis* e *omissis* in piazza *omissis* a Lavagna e che costoro, in stile mafioso, gli hanno detto che il *omissis* non aveva capito "un cazzo"; perciò si erano rivolti a lui affinché "il loro ragazzo" (*omissis*) potesse ottenere un incarico prestigioso nel Comune».

Come evidenziato nel provvedimento di custodia cautelare in carcere, da parte del *omissis* e del suo storico predecessore *omissis* nonché da parte del *omissis* vi è sempre stata la piena consapevolezza dello spessore criminale dei loro interlocutori. Vi si legge infatti: «Dalle intercettazioni ambientali captate nell'ufficio dell'*omissis*, che nel panorama politico del Tigullio rappresenta da *omissis* un punto di riferimento per i politici e gli amministratori pubblici locali, e dalle conversazioni ambientali registrate nell'Ufficio del *omissis* e del *omissis*, si comprende la consapevolezza, da parte di questi soggetti, delle caratteristiche criminali degli indagati ... *omissis* fin dagli anni '90 ha conosciuto la famiglia *omissis*, quando ricopriva l'incarico di *omissis* nella giunta del *omissis*».

A elezioni concluse, il compiacimento da parte degli artefici e promotori dell'accordo pre-elettorale per l'esito delle consultazioni amministrative emerge da alcuni passaggi dell'O.C.C. nei quali si descrivono anche le pubbliche congratulazioni che il *omissis* riceve nella piazza principale della cittadina. «Il 26 maggio 2014, *omissis*, avuto conferma della vittoria elettorale, festeggia presso p.zza *omissis*, dove è raggiunto da numerose persone tra le quali *omissis* e *omissis*, come documentato dal servizio di osservazione in atti».

In una telefonata del 27 maggio 2014 intercorsa tra *omissis*, *omissis* della ditta *omissis*, titolare dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e *omissis* «... i due commentano in tono entusiastico (l'esito delle elezioni n.d.r.) e si fa riferimento a "una nuova strategia, più di prima e meglio di prima".».

Dall'attività svolta dalla Commissione di indagine, così come rassegnata nell'allegata relazione, sono anche emerse numerose circostanze sintomatiche di un'illecita commistione tra interessi privati del sindaco ed esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Ed invero *omissis* ha sempre svolto attività imprenditoriale nel campo immobiliare; ha amministrato in proprio l'*omissis* (34), è stato socio della *omissis* (35), presidente della *omissis* (36), socio unico ed amministratore della società *omissis* (37), titolare dell'impresa individuale *omissis* (38) nonché consigliere dell'Associazione *omissis* (39) e rappresentante legale-socio amministratore dell'Associazione *omissis* (40).

In particolare la Commissione ha evidenziato i contesti di seguito riepilogati e per l'approfondimento dei quali si rimanda al testo della relazione.

Associazione omissis

Nell'aprile del 2014 il Comune di Lavagna ha pubblicato un bando di gara per un appalto di servizio di concessione e di gestione di alcuni impianti sportivi comunali (palestre ed impianti del parco del cotonificio). La durata della concessione è fissata in otto anni ed il valore presunto dell'affidamento in € 100.000,00 all'anno. Tuttavia, nel bando, nello specificare il valore complessivo dell'appalto, viene erroneamente indicato l'importo di € 400.000,00, invece di quello effettivo di € 800.000,00 (ossia € 100.000,00 annui per gli 8 anni della concessione).

Nel *omissis*, sopravvenuta la giunta *omissis*, perviene al comune un'unica offerta formulata dall'Associazione *omissis*, di cui, come detto, il *omissis* è *omissis* (41) ed alla quale il servizio viene poi aggiudicato.

La gara, connotata da errori e vizi materiali evidenti, ha favorito l'unico partecipante che è strettamente legato al *omissis* e ha comportato l'aggiudicazione dell'appalto a quell'Associazione. (Vedasi pag. 150 e seguenti della relazione).

Cooperativa omissis *per Via* omissis

Nel *omissis* la cooperativa *omissis* aveva ottenuto dal Comune di Lavagna l'assenso preventivo allo Strumento urbanistico attuativo per due programmi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in qualità di soggetto attuatore di un progetto di prime case (social housing) da realizzarsi il primo in via *omissis* - via *omissis* e il secondo in via *omissis* - via *omissis*.

Nel *omissis* la Regione Liguria ha espresso parere positivo per il progetto di via *omissis* - via *omissis*.

All'epoca *omissis* era *omissis* di tale cooperativa (42) .

Nel maggio *omissis* il Comandante della polizia locale di Lavagna, Fabio Terrile, all'esito di un controllo effettuato presso il cantiere edile aperto dalla cooperativa *omissis* di via *omissis*, accerta l'avvio di lavori senza la necessaria concessione del diritto di superficie. Quella concessione viene poi rilasciata all'impresa nel successivo agosto *omissis* dalla giunta *omissis*, da poco insediatasi. La relativa delibera di Giunta comunale prevede anche un cofinanziamento comunale di € 61.228,75 a favore della cooperativa *omissis*.

Tale vicenda delinea un'illecita commistione tra l'interesse privato del *omissis* nelle attività della cooperativa *omissis* e l'esercizio delle funzioni istituzionali per il perseguimento dei pubblico interesse. (Vedasi pag. 42 e seguenti della relazione).

Tra i componenti della giunta *omissis* sono indagati, oltre al *omissis*, gli *omissis*:

omissis (43) - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p., in quanto come *omissis* del Comune di Lavagna con delega all'*omissis*, in concorso con *omissis*, *omissis*, entrambi PP.UU., nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento, ha omesso di assumere i provvedimenti amministrativi di sua competenza per interrompere le gravi irregolarità riscontrate (diffida a rendere idoneo il sito di trasbordo) e anzi ha rinnovato il contratto di locazione della stazione di trasbordo di rifiuti sita in loc. *omissis*, della ditta *omissis* di *omissis*, riconducibile a *omissis*;

omissis (44) - ipotesi di reato di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, perché in concorso con *omissis*, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 nel Comune di Lavagna (GE), ha promesso e dato a più elettori varie utilità;

ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p., in quanto come *omissis* con delega al *omissis* del Comune di Lavagna, in concorso con *omissis* e con *omissis*, responsabile del *omissis* del Comune di Lavagna, in qualità di P.U. nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento (codice della navigazione), ometteva intenzionalmente e per lungo tempo di effettuare nel corso della stagione balneare *omissis* (da maggio a settembre *omissis*), nonostante le segnalazioni a loro pervenute, i controlli alle quattro attività commerciali ambulanti con sede fissa intestate a *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, ubicate in Lavagna (GE), sul *omissis*, e nel momento in cui il funzionario comunale *omissis* e in più occasioni *omissis* effettuavano sopralluoghi (in un caso il sopralluogo veniva effettuato in presenza del *omissis*) al cui esito segnalavano per iscritto all'ufficio *omissis* ed al suo dirigente *omissis* l'esistenza di evidenti irregolarità, non adottava di concerto con i co-indagati le previste sanzioni e non imponeva lo sgombero immediato delle parti abusivamente occupate; in tal modo procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nello svolgimento di un'attività equiparata ad uno stabilimento balneare, attraverso l'occupazione abusiva di uno spazio sul demanio marittimo;

omissis (45) - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 comma 2, c.p., in quanto come *omissis* con delega alla *omissis* del Comune di Lavagna e come *omissis* della *omissis*, in concorso con *omissis* nonché *omissis* della *omissis* - strettamente collegata alla *omissis* - proprietaria per una quota pari al 50% dell'albergo *omissis* sito a Lavagna, in via *omissis* - consapevoli del proprio interesse economico privato nella delibera del Consiglio comunale *omissis*, data *omissis*, avente ad oggetto «Presa atto delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Liguria ricorsi n. 732-840-731/2011 in merito alla Variante al Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistica ricettiva negli strumenti urbanistici comunali - e conseguente abrogazione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. *omissis* e delle conseguenti deliberazioni n. *omissis* e n. *omissis* del *omissis*, non si sono astenuti dal votarla, anzi, *omissis* è risultato esserne il promotore.

L'attività della Giunta *omissis* è risultata peraltro «confermativa» di una modalità gestionaLe instaurata a partire dal *omissis* dell'*omissis*. L'indagine giudiziaria e la Commissione di indagine hanno rilevato un ruolo di rimarchevole condizionamento svolto dall'*omissis* sia su parte della componente politica che su parte di quella amministrativa del Comune di Lavagna; ella infatti in innumerevoli occasioni si è attivata per perorare le richieste dei sostenitori politici della Giunta *omissis*, sui quali anche lei aveva in passato fondato i propri risultati elettorali.

Omissis, almeno in un'occasione, ha precisato al *omissis* che il candidato *omissis* era sostenuto da un gruppo delinquenziale organizzato, aggiungendo che, al momento, quelle persone erano «dormienti» perché erano stati da lei anestetizzati attraverso delle promesse. Palesava, comunque, che si trattava di soggetti pericolosi.

A titolo di esempio, si riferisce di alcune ulteriori circostanze ritenute particolarmente significative per delineare il ruolo che la stessa ha nel tempo e fino ad oggi ricoperto all'interno della realtà lavagnese.

Nel giugno *omissis*, *omissis* convoca nel proprio ufficio il consigliere con delega *omissis* con il quale intrattiene una lunga conversazione alla quale, ad un certo punto, partecipa il *omissis* (46) *omissis* che lavora spesso con il Comune di Lavagna). Lo scopo dell'incontro

(34) Con sede in Lavagna.

(35) *Omissis*, con sede in Lavagna.

(36) *Omissis*, con sede in Lavagna. *Omissis* ha rivestito la carica di presidente del C.di.A. dalla sostituzione sino al settembre 2014 in concomitanza con la sua candidatura a *omissis*.

(37) *Omissis* con sede legale a Lavagna.

(38) *Omissis*.

(39) Nel periodo dal 2003 al 2015.

(40) Nel periodo dal 2003 al 2015.

(41) *Omissis*.

(42) *Omissis*.

(43) *Omissis*.

(44) *Omissis*.

(45) *Omissis*.

(46) *Omissis*.

è quello di dare dei suggerimenti a *omissis*, di fargli comprendere l'importanza delle deleghe ricevute, di proporsi a lui quale persona in grado di consigliarlo e presentargli il *omissis* quale suo ulteriore referente. Nel corso della conversazione *omissis* ammette espressamente di avere ricevuto le preferenze da parte di *omissis* e di *omissis* ed espone il problema relativo alle concessioni di spazi nelle spiagge libere di *omissis* rispetto alla necessità di mantenere la promessa elettorale fatta dal *omissis* alle famiglie *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* che svolgono attività commerciale in quegli spazi.

Nello stesso periodo *omissis*, padre di *omissis*, si rivolge all'*omissis* chiedendole di aiutarlo a trovare un lavoro per il figlio, che all'epoca della richiesta era detenuto, affinché potesse restituire la somma di denaro prestatagli da *omissis*, cugino di *omissis*. La Commissione di indagine ha accertato che il *omissis*, appena scarcerato, ha ottenuto l'erogazione di voucher per lavoro occasionale accessorio negli anni *omissis* e *omissis*, nonostante l'ostatività dei suoi precedenti penali.

A fine settembre *omissis* l'*omissis* riceve nel suo studio *omissis* e il dirigente comunale *omissis* per cercare una soluzione per la questione della c.d. «Veranda *omissis*».

Nel corso di tale conversazione, emerge con chiarezza l'accordo elettorale poiché *omissis* fa espresso riferimento alla promessa ricevuta in merito alla veranda. *Omissis* si preoccupa di capire se è possibile una soluzione amministrativa e il dirigente comunale spiega che sarebbe possibile solo con una delibera comunale, ma tale soluzione esporrebbe il *omissis* al rischio di un attacco politico della minoranza. Gli interlocutori si preoccupano anche di verificare a chi sia attribuita per competenza la trattazione della pratica e si tranquillizzano quando si comprende che spetta a *omissis*. Nella stessa circostanza *omissis* e *omissis* affermano che *omissis* non sarebbe diventato *omissis* senza il loro intervento; *omissis*, profondamente adirato per il protrarsi della vicenda della «Veranda *omissis*», arriva ad affermare che se *omissis* non avesse mantenuto la promessa avrebbe subito conseguenze fisiche.

Nel luglio *omissis* l'*omissis* si interessa allo stato della pratica *omissis* (capannone via *omissis* che viene ristrutturato da *omissis*) parlandone con il *omissis*.

A dicembre *omissis*, nel corso di una conversazione nell'ufficio dell'*omissis*, tra quest'ultima, *omissis* e l'allora *omissis*, quest'ultimo viene informato che il Comune di Lavagna non ha ancora concesso il permesso di costruire a *omissis*. *Omissis* riferisce di aver comunque iniziato, in maniera «abusiva», i lavori nel capannone di *omissis* ma che ora non poteva proseguire oltre abusivamente.

La Commissione dì indagine ha accertato che nei giorni successivi la Giunta *omissis* ha approvato la delibera che equipara la fidejussione bancaria a quella assicurativa a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione e che nel febbraio del *omissis* è stato rilasciato al *omissis* il permesso a costruire.

Il tenore e le modalità di tutti questi accordi confermano l'esistenza di illeciti scambi di favori che rientrano in un collaudato sistema clientelare volto a soddisfare le promesse elettorali.

La gestione clientelare dell'Ente locale Comune, improntata al soddisfacimento degli interessi privati di una ristretta cerchia di cittadini - alcuni dei quali anche collegati alla 'ndrangheta - più che alla trasparente e imparziale gestione del pubblico interesse di tutta la cittadinanza, pare ulteriormente confermata da un episodio verificatosi nell'agosto u.s. quando il Commissario Straordinario si era già insediato a gestire il Comune di Lavagna, la Commissione di indagine era in piena attività e le misure cautelari restrittive disposte dal g.i.p. del Tribunale di Genova con la più volte menzionata ordinanza restavano vigenti.

Il 30 agosto l'attuale segretario comunale di Lavagna, viene avvicinata dall'*omissis* - all'epoca detenuta agli arresti domiciliari pur con varie autorizzazioni ad uscire - nei pressi della sala giochi «Sale e Pepe», notoriamente frequentata da pregiudicati locali e già più volte oggetto di controlli effettuati dalle Forze dell'ordine, che le dice testualmente: «Il Comune è nelle vostre mani, il paese è abbandonato a se stesso, ma noi ci ricorderemo di certe persone!».

L'attività dell'Ente

Come emerge in modo puntuale dalla relazione della Commissione di indagine, le scelte amministrative poste in essere risultano in numerosi casi non in linea con le direttive comunitarie e con lo stesso codice dei contratti, che ispira i suoi dettami a criteri di trasparenza e partecipazione ampia ed estesa, volta a garantire un regime di concorrenza effettiva nella scelta del soggetto cui affidare la realizzazione di un'opera o di un servizio pubblico.

Al contrario, il modo di procedere dell'amministrazione ha evidenziato la volontà di mantenere rapporti privilegiati con ditte determinate - la vicenda degli affidamenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti o quella della c.d. «Veranda *omissis*» rappresentano l'espressione emblematica di tale modus operandi - ponendo in evidenza l'interesse dell'amministrazione in carica a mantenere, in taluni casi, situazioni di monopolio in favore di ditte locali, sottraendole al rischio di una concorrenzialità esterna e suffragando l'ipotesi di un'attività amministrativa svolta a vantaggio di soggetti legati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Commissione di indagine ha concentrato la sua attenzione su alcune tematiche già oggetto dell'indagine giudiziaria e nelle quali si riscontrano forme sintomatiche di condizionamento, sia degli amministratori che dei dirigenti, da parte della criminalità organizzata tali da determinare la compromissione della libera determinazione degli organi comunali, ossia la alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dirigenti tale da sviare l'attività del Comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: «l'affare rumenta»

L'attività di verifica posta in essere dalla Commissione di indagine ha posto in rilievo come fin dal *omissis* l'attività di smaltimento dei rifiuti sia caratterizzata da un continuo rapporto diretto o indiretto con imprese e figure legate alla famiglia *omissis*.

Invero nel *omissis* il servizio rifiuti viene affidato con contratto n. *omissis* del *omissis* (concessione) alla *omissis* composta da *omissis* (mandataria) e le ditte *omissis* di *omissis* ed di *omissis* - figlio di *omissis* (mandanti).

È sicuramente emblematica la circostanza che, a seguito della risoluzione del contratto avvenuta nell'aprile *omissis* per acclarata illegittimità dell'affidamento, basato su false attestazioni di un requisito essenziale ai fini dell'aggiudicazione, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti continui ad essere affidato a trattativa privata, anche se temporaneamente, alla stessa ditta *omissis* di *omissis* - subentrata ad *omissis* - e ciò nonostante il parere contrario formulato dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Liguria.

Nel novembre *omissis* viene avviata una nuova procedura di licitazione privata per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, procedura che si conclude nel maggio *omissis* con l'aggiudicazione (con contratto n. *omissis* del *omissis*) alla *omissis* di *omissis* (mandataria) ed *omissis* di *omissis* - figlio di *omissis* (mandante).

La durata del contratto è prevista per un periodo di cinque anni dal 1° agosto *omissis* al 31 luglio *omissis* e successivamente prorogata fino al *omissis*.

La Commissione si è soffermata sul capitolato speciale relativo al servizio che prevede che l'attività di trasporto dei rifiuti debba compiersi in un'apposita area munita dei necessari requisiti di legge messa a disposizione del comune, oppure, che il comune medesimo si riservi di individuare e segnalare all'impresa aggiudicatrice eventuali siti alternativi senza che la ditta medesima possa avanzare alcuna maggiore richiesta di compenso(47).

In pendenza del contratto *omissis* ed in violazione di quanto contenuto nel predetto capitolato speciale, emerge dalle verifiche che, con convenzione n. *omissis* del *omissis*, viene autorizzato fino al *omissis* l'utilizzo dell'area di *omissis* di proprietà dei fratelli *omissis*, come area di trasbordo per la movimentazione dei rifiuti.

L'utilizzo della predetta area avviene in forza di una convenzione stipulata tra il Comune di Lavagna, nella persona del *omissis* e l'*omissis* ed il predetto atto vincola sia il Comune di Lavagna che i futuri affidatari del servizio di raccolta ad utilizzare la stazione di trasbordo di *omissis* fino ad aprile *omissis*.

---

(47) Art. 2 «... A tale scopo il Comune di Lavagna mette a disposizione della ditta appaltatrice un'idonea area situata sul territorio comunale. Anche in fasi successive all'appalto, il Comune di Lavagna si riserva la possibilità di individuare e segnalare all'impresa eventuali altri siti alternativi, comunque situati sul territorio comunale, nei quali verranno effettuate le operazioni di trasbordo di cui sopra. L'impresa dovrà soggiacere a questa condizione senza avanzare alcuna maggiore richiesta di compenso ....».

La convenzione, pone a carico del comune un onere di euro 62.000/anno fino al 30 aprile 2003, di euro 72.000/anno fino al 30 giugno 2006 e di euro 200.000/anno fino al 30 maggio 2015; complessivamente negli anni e fino al 2015 il Comune di Lavagna viene vincolato ad una spesa di oltre euro 2.200.000.

Emblematico è il ruolo dell'*omissis*, la quale con la stipula della convenzione n. *omissis* del *omissis*, pone le basi per creare un sistema di monopolio nella gestione rifiuti che le amministrazioni successive, e, da ultimo, la Giunta *omissis*, continuano a perpetrare negli anni.

La locazione onerosa e pluriennale (dal *omissis* al *omissis* e successivamente prorogata) del sito di *omissis* avvantaggia ingiustamente ed illegalmente nel tempo la famiglia *omissis* che viene imposta dall'amministrazione locale anche nei rapporti con i successivi affidatari del servizio, arrecando al comune un rilevante danno economico ed assicurando alla stessa famiglia *omissis* una vera e propria rendita di posizione.

Negli anni successivi il sistema della gestione dei rifiuti continua a ruotare intorno alla famiglia *omissis*.

Invero, a decorrere dal *omissis*, data di scadenza del contratto *omissis*, anziché avviare una nuova procedura concorsuale per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'Amministrazione comunale stipula con la ditta *omissis* singoli contratti di appalto temporanei a trattativa privata.

La Commissione si è soffermata sulle modalità di frazionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che risulterebbero in violazione dell'art. 125, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006 (Art. 13 - Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica e non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla, alla disciplina delle acquisizioni in economia ...) evidenziando altresì, l'anomala circostanza che ben nove contratti su tredici in un periodo di tre anni (*omissis*) sono stati aggiudicati sempre alla medesima ditta *omissis*.

Il predetto organo ha osservato che da maggio *omissis* a fine gennaio *omissis* il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti viene artificiosamente ed immotivatamente frazionato, in violazione delle norme in vigore, senza addurre giustificazioni tecniche né funzionali, soprattutto in relazione ad un servizio che, per risultare efficiente, dovrebbe essere organizzato e gestito in modo organicamente unitario.

Solo all'inizio del *omissis*, a seguito di procedura di gara bandita nell'agosto del *omissis*, con contratto n. *omissis* del *omissis*, il servizio di raccolta rifiuti viene affidato per un periodo di sei anni (*omissis*) all'*omissis*, costituita dalle ditte *omissis* e *omissis*.

Tuttavia, i rapporti tra Comune di Lavagna e la ditta *omissis* continuano sia in virtù del vincolo oneroso derivante dalla convenzione del *omissis* per l'utilizzo di *omissis* sia in quanto l'*omissis* acquisiva contratti di subappalto di servizio dall'*omissis* medesimo - subappalti riguardanti attività rilevanti nella gestione rifiuti.

Con l'Amministrazione *omissis* il servizio di raccolta dei rifiuti alla sua scadenza (*omissis*) viene prorogato in un primo momento per un anno fino a *omissis*, successivamente al *omissis* ed, infine, al *omissis*.

Parallelamente alla sua scadenza, l'Amministrazione *omissis* proroga, altresì, la convenzione n. *omissis* del *omissis* per l'utilizzo della stazione di trasbordo rifiuti in località *omissis* con la ditta *omissis*, dapprima per un anno per tutto il *omissis*, successivamente fino al *omissis* ed, infine, fino al *omissis*, nonostante che il *omissis* ed il *omissis* fossero stati informati da un funzionario del comune in ordine alla circostanza che il contratto posto in essere con la ditta *omissis* non potesse essere prorogato.

È evidente che la scelta di prorogare la convenzione n. *omissis* del *omissis* con la ditta *omissis* per l'utilizzo della stazione di trasbordo rifiuti in località *omissis* non trova alcuna giustificazione di carattere giuridico-economico e sembra piuttosto indirizzata a vincolare la ditta *omissis* ad utilizzare l'area di proprietà della famiglia *omissis*, per il cui utilizzo il Comune continuerà a corrispondere un elevato canone di locazione.

Pertanto, dall'esame degli atti, emerge che fin dal *omissis* risulta una presenza continua dei fratelli *omissis*, attraverso le società a loro riconducibili, nelle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Lavagna, presenza alimentata dalle scelte delle amministrazioni che si sono susseguite negli anni volte a favorire ingiustificatamente la posizione dei *omissis* che hanno condizionato l'intero sistema della gestione dei rifiuti di Lavagna sottomettendolo esclusivamente ai loro interessi economici.

Emblematica è la conversazione registrata a febbraio 2014 tra *omissis* ed altri all'interno della hall del suo Hotel *omissis*, di cui l'A.G. ha autorizzato l'utilizzo. In quella circostanza egli sottolinea che da 40 anni lui e i suoi fratelli si occupano della raccolta dei rifiuti e del loro conferimento in una stazione di trasbordo da loro stessi costruita: «La discarica .. si lassù ... inc. ... la voleva fare il comune ma, l'abbiamo fatta noi così siamo ... noi siamo nella spazzatura la raccoglievano i miei fratelli da ... inc. ... già 40 anni ...».

Di quanto sopra l'Amministrazione *omissis* ne è pienamente consapevole se si tiene conto del colloquio tenutosi il 3 gennaio 2015, riportato nelle intercettazioni relative all'indagine «I Conti di Lavagna» ed evidenziato nella relazione della Commissione, nel corso del quale il *omissis*, in presenza del *omissis*, del fratello di questi, *omissis* e del funzionario comunale *omissis*, rappresenta che in base alla sua esperienza di amministratore pubblico la gestione dei rifiuti a Lavagna da 20 anni è «in mano ai mafiosi» come la famiglia *omissis*: «io ci sono già passato 20 anni fa ... la rumenta è in mano ai mafiosi ... tipo *omissis* ... eh ...».

Durante il colloquio emerge, in tutta la sua evidenza, il livello di condizionamento e, in particolare, la consapevolezza della mancanza di alternativa a tale sistema di illegalità, in quanto, come asserito dal sindaco, soluzioni diverse avrebbero esposto il medesimo a gravi ritorsioni:

omissis (*omissis*) «... bisognerebbe avere la forza che qualcuno di noi, non noi, ma uno vicino a noi ... facesse ... una cooperativa come va fatta ... però ti fan saltare i mezzi ...»;

omissis «... hai ragione un conto è se fossero comunali ... se è una cooperativa ... saltano i mezzi ...»;

omissis «.... no, saltano i mezzi dopo un ... inc. ...»;

omissis «... saltano ... saltano ... inc. (forse dice un anno e mezzo) ... e saltano i mezzi ... il comune è diverso, perché i mezzi del comune li fan saltare ... inc. ...».

Di non minore rilievo è la vicenda riguardante il traffico illecito di rifiuti per il quale risultano indagati, tra gli altri, e tratti in arresto *omissis*, ed i fratelli *omissis* e *omissis*, in qualità di proprietari del terreno sito in *omissis*.

In particolare i *omissis*, gestivano la stazione di trasbordo, con modalità totalmente illecite contravvenendo alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dall'autorizzazione provinciale e dal contratto di affitto con il Comune di Lavagna, realizzando con cadenza quasi quotidiana, attività di «miscelazione» di rifiuti di ogni genere, compreso lo smaltimento anche di rifiuti speciali.

Il medesimo versava rifiuti di genere diverso nel compattatore destinato a quelli di tipo indifferenziato e trasportava l'amalgama alla discarica di Genova-Scarpino mediante l'utilizzazione di falsi formulari.

Inoltre nell'ambito dello stesso procedimento penale, sono stati sottoposti a provvedimenti cautelari per truffa aggravata ai danni dello Stato *omissis* in qualità di socio, *omissis* in qualità di soda e legale rappresentante, *omissis*, in qualità di amministratore di fatto dell'*omissis* e denunciati in stato di libertà *omissis*, di *omissis*, in qualità di direttore tecnico, in quanto permettevano a terze persone e ditte non autorizzate di confluire rifiuti di qualsiasi natura all'*omissis*, che successivamente venivano trasportati, facendoli risultare falsamente quali rifiuti indifferenziati, alla discarica di Scarpino.

In tal modo realizzavano un triplice ingiusto vantaggio economico derivante dai pagamenti effettuati dai soggetti e ditte terze che non avevano titolo a conferire i propri rifiuti all'*omissis*, dai maggiori importi delle fatture emesse nei confronti dell'*omissis* per elevati quantitativi dei rifiuti indifferenziati trasportati a Scarpino e dai conseguenti minori costi per il mancato conferimento di rifiuti differenziati ai previsti centri di smaltimento rifiuti autorizzati.

Come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare la gestione dell'*omissis* è stata anche uno degli elementi caratterizzanti il voto di scambio nelle ultime elezioni amministrative, infatti nella attività di indagine in argomento è stato accertato che *omissis* e *omissis*, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 nel Comune di Lavagna hanno promesso e dato a *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, di *omissis* e *omissis* l'utilità consistente nella proroga del contratto di appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani concessa a *omissis* dal Comune di Lavagna alla *omissis* che, a sua volta, in sub-appalto, ha confermato la gestione dell'*omissis* e del trasporto dei rifiuti di cui trattasi alla detta *omissis* di *omissis*.

Lo scenario sovraesposto, riguardante la gestione illecita dei rifiuti, è aggravato anche dalla circostanza che il *omissis* ed il *omissis*, che all'uopo risultano indagati per abuso di ufficio, erano a conoscenza della situazione di illegalità nel trattamento dei rifiuti, sia sulla base delle segnalazioni effettuate da alcuni dipendenti sia perché gli stessi, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, hanno visionato i filmati che riprendevano *omissis* mentre mischiava i rifiuti.

Gli stessi omettevano di assumere i provvedimenti di loro competenza per interrompere le gravi irregolarità riscontrate nel sito di trasbordo ed emerse a seguito delle segnalazioni effettuate da alcuni dipendenti comunali. Non solo, rinnovavano anche il contratto di locazione della stazione di trasbordo di rifiuti alla ditta *omissis* di *omissis*; nell'atto di proroga (delibera n. *omissis*, approvata in data *omissis* dalla giunta comunale di Lavagna) era appositamente pretermesso ogni riferimento alla relazione all'uopo predisposta dal responsabile tecnico del comune in cui si evidenziava che l'area adibita al trasbordo mancava di alcuni requisiti di legge.

I chioschi

La gestione delle aree demaniali costituisce l'ulteriore vicenda comprovante come l'amministrazione abbia perseguito nell'ambito di alcune vicende amministrative interessi privati di alcune famiglie i cui voti sono stati convogliati dalle famiglie *omissis* per favorire l'elezione del *omissis*.

Come ampiamente evidenziato nella relazione della Commissione, la procedura finalizzata al rilascio di concessione dì affido temporaneo di suolo demaniale per il periodo balneare estivo (1° maggio-30 settembre) e per la durata di 4 anni (2012-2015) viene attivata dalla Amministrazione comunale per dotare una zona, vocata alla balneazione libera, di essenziali servizi minimi.

La superficie da assegnarsi, destinata al posteggio di furgoni da adibire a chiosco/bar è di 20 mq. (mt. 2,50 x mt. 8,00) e la scadenza dell'assegnazione medesima viene fissata al 30 settembre 2015.

In prossimità della stagione estiva 2015, con delibera di Giunta comunale, n. *omissis* del *omissis*, presieduta dal *omissis* vengono formulati indirizzi sulla gestione degli spazi e dei servizi in concessione sulla passeggiata a mare e viene prevista, per i titolari dell'occupazione demaniale, un ampliamento di ulteriori 30 mq. rispetto ai 20 mq. originari e, pertanto, fino ad una superficie massima complessiva di 50 mq.

Nell'aprile 2016, ad autorizzazioni ormai scadute ed in vista della nuova stagione balneare, vengono prorogati con determina dirigenziale n. 203 dei 15 aprile 2016, i titoli autorizzativi ai titolari, già assegnatari degli spazi nel quadriennio conclusosi.

La Commissione ha posto in rilievo come l'Amministrazione comunale, alla scadenza dei titoli autorizzativi, avrebbe dovuto perseguire l'interesse pubblico con una nuova procedura concorsuale in modo da assicurare la par candido di tutti i possibili partecipanti ad una nuova gara.

Gli atti dell'Amministrazione comunale (delibera di Giunta comunale n. *omissis* del *omissis* e determina dirigenziale n. *omissis* del *omissis*), con cui viene disposta la proroga dei titoli autorizzativi, non contengono, così come messo in rilievo dal predetto organo, motivazioni giuridicamente valide tali da giustificare la proroga medesima.

Inoltre, stante la stagionalità dei manufatti non si riscontrano esigenze di continuità in ordine alla permanenza temporale delle installazioni, così come, invece motivato dalla Amministrazione comunale e sostegno della intervenuta proroga.

La circostanza maggiormente fuorviante, emersa nel corso della verifica, è l'attestazione da parte dei responsabili dei competenti uffici che nel precedente periodo di gestione sono state correttamente eseguite le prestazioni da parte dei gestori.

Invero, come più ampiamente riportato nella relazione, molteplici sono stati i sopralluoghi da parte degli uffici tecnici del comune, al termine dei quali sono state rilevate irregolarità anche di natura penale.

Nonostante i molteplici e gravi abusi, nella determina dirigenziale n. *omissis* del *omissis*, il dirigente comunale afferma, in modo del tutto fuorviante, che gli operatori, titolari delle autorizzazioni in essere, hanno effettuato correttamente le prestazioni.

La Commissione ha, pertanto, posto in rilievo che scopo sia della delibera n. *omissis* che della determina n. *omissis* è stato quello di mantenere in essere le occupazioni in atto con i medesimi assegnatati, oltre, ad ampliarne l'estensione, pur non sussistendo impedimenti per l'avvio di una nuova procedura concorsuale e reali esigenze di continuità.

Inoltre, è da evidenziare che a tutela e nell'interesse dei titolari delle autorizzazioni, l'apparato amministrativo ha, mediante azioni ed omissioni, per anni evitato di adottare atti sanzionatori e revocatori assecondando, come meglio precisato in prosieguo, le indicazioni della componente politica, e sanando, come di seguito precisato, di fatto le numerose irregolarità riscontrate.

Si sottolinea che i rilievi formulati dalla Commissione paiono confermare l'ipotesi investigativa emersa dall'indagine «I Conti di Lavagna» ed enunciata nell'ordinanza di custodia cautelare adottata dalla magistratura genovese e, precisamente, che le decisioni assunte dagli amministratori e portate a compimento da alcuni dirigenti ed impiegati di quel comune fossero finalizzate a tenere fede agli impegni assunti con i sostenitori elettorali, in particolare con alcuni titolari dei chioschi nelle persone di *omissis*, *omissis* e *omissis*.

Tra questi un ruolo di spicco nei collegamenti con la famiglia *omissis* è svolto da *omissis*, che, come risulta dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Genova n. *omissis* del *omissis*, si reca in diverse occasioni da *omissis* per discutere delle questioni legate all'esito delle elezioni amministrative.

Dagli atti di indagine risulta che, ad elezioni amministrative concluse, *omissis*, con altri, ha esercitato pressioni esplicite sul *omissis*, al fine di far ottenere un incarico prestigioso al consigliere di riferimento, individuato nel consigliere *omissis*, a cui è stata poi conferita la delega al *omissis*.

Emblematico, è, altresì, il contenuto delle intercettazioni, delle quali la Commissione ha potuto avere contezza in virtù di autorizzazione dell'A.G., che rilavano l'interessamento di *omissis* sulla vicenda e dimostrano le promesse fatte in campagna elettorale da *omissis* alle famiglie, titolari dei chioschi, sopra menzionate.

Nel corso di un colloquio tra *omissis* ed il consigliere *omissis*, quest'ultimo espone il problema relativo al rispetto della promessa elettorale fatta dal *omissis* alle famiglie che occupano le spiagge libere attrezzate di agevolarle nello svolgimento della loro attività commerciale.

L'atteggiamento dell'Amministrazione comunale di assoluto favoritismo nei confronti dei titolari dei chioschi si evince, anche, dalla mancata adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca delle concessioni, nonostante Le segnalazioni di irregolarità.

Al riguardo significativa è la circostanza che solo, a stagione balneare ampiamente terminata, il Comune di Lavagna, a fronte di una segnalazione di abuso, emetteva apposito provvedimento con cui ordinava di rimuovere i manufatti abusivamente collocati sull'area demaniale; l'intervento veniva realizzato, dunque, in un momento in cui l'affitto di attrezzature balneari e l'utilizzo dei servizi di spiaggia non erano praticati.

Significativo è il contenuto dell'attività di intercettazione, da cui emerge che il *omissis*, ricevuto da parte di un funzionario richieste di come procedere in seguito alle denunce di occupazione abusiva, ha dichiarato di volere aspettare e di non essere intenzionato a revocare le licenze.

Veranda omissis

La vicenda riguardante la cosiddetta «Veranda *omissis*» è emblematica di un «modus operandi» dell'Amministrazione comunale volto a soddisfare gli interessi economici della famiglia *omissis* al mantenimento della gestione di una struttura, realizzata su suolo pubblico pur in presenza di una pronuncia del Consiglio di Stato che dichiarava l'illegittimità degli atti adottati dal comune.

La vicenda, come riferito nella relazione della Commissione, prende avvio nel 1961, quando la giunta municipale di Lavagna concede al sig. *omissis* di occupare una zona di suolo pubblico in *omissis* (spazio antistante l'allora «Bar *omissis*») per l'installazione di una veranda coperta, a servizio dell'attività del bar, per complessivi mq. 89,57; occupazione rinnovabile tacitamente annualmente.

Successivamente, in data *omissis*, la giunta municipale delibera di concedere alla sig.ra *omissis* (titolare dell'esercizio «*Omissis*»), subentrante al sig. *omissis*, l'occupazione di suolo pubblico, (delibera di giunta n. *omissis*), in ampliamento del preesistente titolo, con un ulteriore spazio di suolo pubblico in *omissis* per complessivi mq. 120,75 a titolo permanente.

È da evidenziare che la sig.ra *omissis* è la moglie di *omissis*, imprenditore *omissis* lavagnese di origine calabrese che, nel corso dell'attività d'indagine denominata «I conti di Lavagna», è risultato essere in stretto contatto con *omissis*, ritenuto dalla competente A.G. il capo della struttura territoriale di 'ndrangheta operante in quel comune e promanazione della cosca *omissis* di Condofuri (RC).

In relazione a ciò, *omissis* è indagato nell'ambito dell'attività menzionata, unitamente al *omissis*, all'assessore *omissis*, a *omissis* e a *omissis* per voto di scambio, in quanto avrebbe illecitamente agevolato l'elezione del *omissis* ricevendo la promessa che la moglie *omissis* avrebbe continuato ad occupare la struttura denominata «Veranda *omissis*».

Significative sono alcune conversazioni registrate nel corso della attività di indagine, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla A.G. intervenute tra la dirigenza comunale (*omissis*), la parte politica comunale (*omissis*) e regionale (*omissis*), l'*omissis* e lo stesso *omissis* che

chiariscono i reali motivi alla base della delibera di giunta comunale n. *omissis* del *omissis*, con la quale come si esporrà di seguito, l'Amministrazione comunale dispone nuovamente, nonostante le sentenze in senso contrario del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, il riesame del procedimento per la concessione di suolo pubblico alla sig.ra *omissis* e conferma i reciproci illeciti scambi di favori che rientrano in un collaudato sistema clientelare volto anche a soddisfare le promesse elettorali.

Emblematico è, altresì, l'incontro, tenutosi a fine settembre 2014 nello studio dell'*omissis*, che si interessa direttamente della vicenda, al fine di trovare con *omissis* ed funzionario comunale *omissis* una soluzione per la questione della c.d. «Veranda *omissis*».

Nel corso di tale conversazione, *omissis* fa espresso riferimento alla promessa ricevuta in merito alla veranda ed arriva ad affermare che se *omissis* non avesse mantenuto la promessa avrebbe subito conseguenze fisiche.

Omissis è, inoltre, intervenuto presso il *omissis* per il conferimento degli incarichi della futura Giunta comunale e, precisamente, per il conferimento a *omissis* della delega al *omissis*.

Quest'ultimo, come emerge dalla ordinanza di custodia cautelare, sopra menzionata, è «l'eletto di riferimento» di *omissis* e *omissis*.

Particolare rilievo assumono le conversazioni svoltesi in più occasioni e riportate, a seguito di intercettazione, nel predetto atto giudiziario, nel corso delle quali *omissis* e *omissis* discutono delle decisioni imminenti circa il conferimento degli incarichi nella Giunta, facendo riferimento a *omissis* e dimostrano il loro disappunto nell'ipotesi che a *omissis* non venga assegnato un assessorato.

Ritornando all'esame della vicenda amministrativa della c.d. «Veranda *omissis*» si pone in rilievo che successivamente alla concessione di suolo pubblico alla sig.ra *omissis*, rappresentanti della minoranza consiliare segnalavano all'Amministrazione regionale, (all'epoca competente per i controlli sull'attività edilizia) l'abusività dell'opera, in quanto sprovvista di concessione edilizia.

La vicenda ebbe risvolti penali con la condanna nel 1988, oltre che della sig.ra *omissis*, anche del *omissis* e dei componenti la Commissione edilizia.

Stante la natura irregolare del manufatto, la sig.ra *omissis* proponeva per il manufatto della veranda istanza di condono edilizio ai sensi art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 24.

Da questo momento appare evidente il tentativo dell'Amministrazione comunale volto ad individuare, senza alcuna riserva, un percorso anche strumentale per concedere la sanatoria che viene rilasciata il *omissis* attraverso la concessione onerosa del diritto di superficie per la durata di venticinque anni con la possibilità di rinnovo.

Appare conferente evidenziare che anche la concessione della sanatoria edilizia non soddisfa pienamente gli interessi della *omissis* in quanto l'obiettivo della medesima, come evidenziato dalla Commissione, rimane quello di trasformare la veranda, funzionalmente annessa al bar *omissis*, in un manufatto autonomo, in modo da consentirne l'utilizzabilità in modo separato da quest'ultima struttura.

In tal senso la sig.ra *omissis* si attiva presentando tempestivamente una denuncia di inizio attività finalizzata al distacco della veranda; a seguito del diniego da parte degli uffici comunali, la stessa presenta domanda di sanatoria per il manufatto, che viene accolta dall'amministrazione comunale con provvedimento n. *omissis* del *omissis*.

I provvedimenti di concessione della sanatoria edilizia relativi rispettivamente alla struttura originaria della veranda ed alle opere di distacco della stessa, nonché gli assensi taciti sulle varie denunce di inizio di attività vengono impugnati dalla sig.ra *omissis*, proprietaria del bar *omissis*, al Tribunale amministrativo.

Con sentenza n. *omissis* del *omissis* il Tribunale amministrativo unifica i ricorsi e li accoglie, annullando i sopramenzionati atti; il giudizio di primo grado, a seguito di appello viene confermato dal Consiglio di Stato con provvedimento n. *omissis* del *omissis*.

Nonostante il giudicato formatosi sulla vicenda, la Giunta *omissis*, con la delibera n. *omissis* del *omissis*, dispone il riesame dei procedimenti amministrativi ed in particolare del procedimento per la concessione onerosa del «... diritto di suolo pubblico occupato dal bar *omissis* ...».

La commissione ha posto in rilievo che la delibera *omissis* rappresenta l'ulteriore tentativo della Giunta *omissis* di salvaguardare, anche in totale violazione degli atti giudiziari intervenuti nel frattempo sulla vicenda, gli interessi economici della sig.ra *omissis*. Viene posto in rilievo che dalla lettura della predetta delibera non emergono motivazioni significative e rilevanti ai fini del riavvio dei procedimenti, con particolare riguardo al pubblico interesse; al riguardo la Giunta motiva il riavvio ritenendo le valutazioni formulate dal Tribunale amministrativo regionale e dal Consiglio di Stato mere censure su mancanze formali, («... per motivi formali ...») nonostante che il Tribunale amministrativo regionale, nel dispositivo della sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, ha esaminato dettagliatamente il merito della vicenda ed esposto numerosi elementi di illegittimità, violazione di norme, ingiustizia grave e manifesta oltre a difetti di motivazioni nelle azioni e negli atti del Comune e financo la mancanza di adeguate valutazioni sulle motivazioni addotte dalla ricorrente sig.ra *omissis*.

In forza della sentenza del Consiglio di Stato n. *omissis* del *omissis*, confermativa del giudizio di primo grado, così come sottolineato dal g.i.p. negli atti dell'indagine giudiziaria, il comune era tenuto alla demolizione dell'immobile abusivo o alla sua acquisizione per finalità di interesse pubblico.

Significativo è il tenore di alcune conversazioni intercorse tra l'*omissis* e lo stesso *omissis* che comprovano come la veranda abbia costituito per il medesimo un interesse prioritario tanto da spingerlo a dichiarare: «... io della veranda, tanto la veranda non la mollo! ... *Omissis* ... m'interessa sistemare la veranda perché mi è stata promessa e io la voglio a qualunque costo, costi quel che costi, dunque scoppia un casino ... Perché mi è stata promessa non voglio essere preso per i fondelli ...».

La diffusa consapevolezza dell'influenza condizionante della criminalità organizzata sull'apparato amministrativo del comune si coglie anche con chiarezza nel contenuto di una conversazione registrata durante le indagini della Polizia di Stato relative ai «Conti di Lavagna» che la commissione è stata autorizzata ad utilizzare per le verifiche di competenza. Tale colloquio si è svolto all'interno dell'agenzia immobiliare del *omissis* (48) tra un suo collaboratore (49) ed un cittadino di Lavagna non identificato. Dalle battute espresse da quest'ultimo si comprende che in passato era stato testimone del trattamento di assoluto favore che l'allora *omissis*, insieme al *omissis*, con il *omissis*, avevano riservato all'imprenditore *omissis* concedendogli la possibilità di costruire l'immobile (c.d. veranda), sito nella *omissis* di Lavagna, in cui è situato il bar *omissis*.

Nel corso del colloquio i due evidenziano che l'attività degli amministratori pubblici e dei funzionari comunali ha chiaramente favorito l'illegittimo interesse economico di *omissis* al quale è stato consentito di edificare una struttura immobile sul suolo pubblico in una piazza centrale di Lavagna, mentre la stessa Amministrazione è solita ostacolare il rilascio di autorizzazioni, anche per interventi edilizi semplici, richieste dai cittadini del luogo.

Significativo è il contenuto dell'intercettazione, il cui uso è stato autorizzato dalla A.G. e che di seguito si riporta:

Uomo: ho visto delle cose con *omissis*, *omissis* e *omissis* e *omissis* ... belin ... ci andava un povero cristo nato a Lavagna a ... per chiedere ... posso fare una finestra ...? No, no, no ...! È arrivato dalla Calabria a dire: voglio aprire un bar sulla piazza della torta (c.d. «Torta dei Fieschi» che è la principale manifestazione di celebrazione storica di Lavagna e zone limitrofe che si svolge appunto in piazza Vittorio Veneto) perché è il centro di Lavagna e faccio un bar sulla piazza pubblica ... (ironico) Ah ... forse c'ha ragione, ci sta proprio bene lì un bar perché se uno avesse sete ...

Omissis: il fatto che aveva un mitra puntato era un dettaglio ...

Uomo: (ironico) se avesse sete uno mentre passa ... oppure c'è la *omissis* ... e si vuol sedere ... un bar lì ci sta bene ...

Omissis: ... con tutta la veranda magari ...

Uomo: (ironico) con un po' di veranda ... se poi ci mettiamo anche un po' di musica ... forse è meglio ...

Omissis: la legge è uguale per tutti ricordatelo ... per qualcuno di più però ...

Uomo: ti rendi conto, il povero cristo che doveva allargarsi la finestra di casa pagare a bagasce che non sai neanche chi, non si poteva ... è arrivato uno dalla Calabria, ha chiesto il permesso di fare un bar sulla piazza pubblica, gli han dato anche il numero civico ... (...).

Nonostante il giudicato formatasi sulla vicenda e la consapevolezza dell'illegittimità della struttura, *omissis* propone una soluzione volta a favorire, a discapito del prevalente interesse pubblico, gli interessi della famiglia *omissis*.

---

(48) Agenzia immobiliare *omissis*, con sede a Lavagna, in via *omissis*, legale rappresentante *omissis*.

(49) Omissis.

L'apparato burocratico dell'Ente

La Commissione ha messo in evidenza come alcuni dirigenti e funzionari del Comune di Lavagna abbiano favorito, in vario modo e con differente rilevanza, gli interessi economici di alcuni indagati e/o loro familiari:

il *omissis*, dipendente nel Comune di Lavagna già dal *omissis* con incarichi e ruoli, anche dirigenziali, che ha favorito gli interessi economici, anche su richiesta dell'*omissis*, di *omissis* (per la c.d. veranda *omissis* e i lavori edili all'immobile di *omissis*) e di *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* (per i c.d. chioschi) mediante l'adozione di atti amministrativi concessori o la predisposizione di delibere successivamente adottate dagli organi politici.

Omissis è indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p. (abuso d'ufficio) perché, in qualità di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha abusato dei suoi poteri per procurare a taluno un ingiusto vantaggio;

omissis, dirigente dei Servizi *omissis* che ha favorito gli interessi dell'*omissis* disponendo illecitamente un cambio di residenza per l'ottenimento delle agevolazioni previste per l'assistenza ai familiari in caso di grave malattia (vicenda per la quale la dirigente è indagata). *Omissis*, inoltre, ha omesso, in qualità di *omissis*, di disporre controllo delle autocertificazioni presentate dai richiedenti iscrizione nella graduatone dei beneficiari dei lavori occasionali accessori, c.d. voucher e, successivamente, non ha disposto le verifiche, neppure a campione, dei casellari giudiziali procurando così un vantaggio economico ad alcuni cittadini, primo tra tutti *omissis*. Inoltre, il predetto dirigente ha disposto l'erogazione di contributi una tantum a favore del sig. *omissis*, senza che sia stata rinvenuta agli atti alcuna istruttoria;

omissis è indagata per il reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p. (abuso d'ufficio) perché, in qualità di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, ha abusato dei suoi poteri per procurare a taluno un ingiusto vantaggio.

La Commissione ha inoltre accertato che altri dipendenti comunali, collaboratori dei citati dirigenti, hanno omesso di segnalare alle competenti Autorità e/o di proporre/adottare quei provvedimenti amministrativi di loro competenza che avrebbero consentito di eliminare gli ingiusti vantaggi concessi a soggetti indagati o loro familiari:

il *omissis*, responsabile dei procedimenti in materia di *omissis*, che ha favorito gli interessi di *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* (per i c.d. chioschi) non segnalando alla competente A.G. gli esiti degli accertamenti compiuti nei confronti delle loro attività economiche e/o non adottando alcun provvedimento sanzionatorio;

il *omissis*, responsabile Ufficio *omissis*, che ha agevolato gli interessi di *omissis* (per i lavori edili all'immobile di *omissis*), istruendo la pratica edilizia di via *omissis* e non disponendo alcun controllo, sebbene fosse consapevole del fatto che i lavori erano stati avviati in assenza del previsto titolo edilizio, nonché gli interessi di *omissis* non dando seguito alla comunicazione di irregolarità ricevuta dall'Ispettorato edilizia privata relativa al cantiere di piazza *omissis* in merito a lavori di sopraelevazione dell'appartamento di proprietà della moglie di quest'ultimo;

la sig.ra *omissis*, in servizio all'Ufficio *omissis*, nonché componente della Commissione *omissis*, che ha omesso il controllo delle autocertificazioni presentate dai richiedenti iscrizione nella graduatoria dei beneficiari dei lavori occasionali accessori c.d. voucher e, successivamente, ha eseguito non correttamente le verifiche dei casellari giudiziali disposte dal *omissis*.

CONCLUSIONI

Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Non sono intervenuti, seppure invitati, il Sindaco di Genova e il Sindaco della Città Metropolitana.

I presenti hanno convenuto che gli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente hanno fatto emergere un quadro indiziario significativamente indicativo di un condizionamento da parte di soggetti collegati alla criminalità di stampo mafioso o similare.

Tali elementi sono stati ritenuti da quel consesso concreti e rilevanti in merito al condizionamento proveniente da soggetti appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta.

Inoltre, le criticità riscontrate in molteplici procedure amministrative hanno evidenziato, a parere del Comitato, come i collegamenti e i condizionamenti da parte di tali soggetti abbiano determinato un effettivo sviamento dell'attività dell'Ente da quei fini istituzionali cui lo stesso è preordinato.

La scrivente ritiene inoltre di sottolineare quanto segue.

La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, richiede, quale primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima, «la accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata» (*cfr.*, da ultimo, T.A.R. per il Lazio - Sezione Prima - 19 maggio 2011, n. 4370).

La presenza «stanziale» nel ponente ligure e in particolare nell'area di Lavagna di numerosi soggetti legati alla criminalità organizzata, che perseguono finalità tipiche delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma nei numerosi riscontri di carattere investigativo ed è stata diffusamente illustrata nella prima parte di questa relazione.

La Commissione ha profuso il proprio impegno al fine di verificare la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli amministratori e dei dirigenti del Comune di Lavagna.

In particolare, ha posto l'attenzione su alcuni membri della Giunta *omissis* - il *omissis*, il *omissis*, il *omissis* con delega al *omissis* e l'*omissis*, oltreché su due dirigenti, al fine di accertare la sussistenza di elementi concreti e rilevanti sui collegamenti diretti o indiretti degli amministratori e dirigenti dell'Ente con la criminalità organizzata.

Dall'analisi della realtà di Lavagna emergono peraltro anche forme di condizionamento degli amministratori e dirigenti, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'Ente nella criminalità organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalità restandone condizionati nel proprio operare (*cfr.*, in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).

In merito alle forme di condizionamento nei confronti dei componenti degli Organi di Governo, particolarmente significativa è risultata l'attività di «procacciamento» di consenso, e quindi di preferenze elettorali per la lista civica di *omissis*, svolta dal *omissis* direttamente o per il tramite dell'*omissis* presso i più influenti rappresentanti della criminalità organizzata locale. L'indagine di polizia, l'indagine dell'A.G. e le numerose intercettazioni hanno ampiamente documentato la sussistenza degli estremi di uno scambio.

L'analisi della Commissione ha riguardato tutti i settori dell'attività amministrativa dell'Ente e la relazione conclusiva evidenzia come l'agire di alcuni amministratori e dirigenti del Comune di Lavagna abbia deviato dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza e mostri quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata» richiesti dalla giurisprudenza in materia, al fine di motivare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Emblematiche sono le frequentazioni e i rapporti con soggetti controindicati, il voto di scambio e tutta la vicenda della gestione del ciclo dei rifiuti.

Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter affermare che i collegamenti di alcuni amministratori e dirigenti dell'Ente con la criminalità organizzata, nonché le forme di condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioè di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dirigenti, tale da sviare l'attività del Comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Sebbene alcune delle irregolarità riscontrate siano ascrivibili alla sfera prettamente gestionale, di competenza dei singoli responsabili dei settori comunali, traspare nettamente, l'ingerenza dell'organo politico e segnatamente del *omissis*.

I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso di Lavagna.

Anche in relazione ai due dirigenti - *omissis* e *omissis* - sono stati posti in luce significativi elementi sintomatici di condizionamento tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Le reiterate illegittimità riscontrate e le evidenze di collegamenti con la criminalità organizzata, scaturenti dall'Ordinanza di custodia cautelare adottata dal g.i.p. presso Tribunale di Genova a seguito dell'indagine denominata «I Conti di Lavagna», dalla relazione della

Commissione di indagine, dai rapporti delle Forze dell'ordine, forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico consesso di quel Comune.

Tali illegittimità hanno, come detto, evidenziato uno stretto legame di alcuni esponenti degli organi elettivi con soggetti legati ai sodalizi criminali e quindi non in grado di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa.

Al riguardo giova evidenziare come che l'intreccio dei rapporti sopra descritto assume particolare significatività in un contesto ambientale nel quale - come diffusamente rappresentato nella relazione della Commissione - la presenza della criminalità organizzata e la sua capacità invasiva assurgono a «fatto notorio».

Nei termini che precedono si rassegnano le considerazioni conclusive ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni di codesto Organo superiore.

All'esito di tali determinazioni, la relazione della Commissione di indagine sarà inviata alla sezione regionale della Corte dei conti, attesa la configurabilità di profili di danno erariale.

Il Prefetto: SPENA

DISTINTA ALLEGATI ALLA NOTA PROT. N. 11/2017 - AREA I S.D.S. DEL 3 GENNAIO 2017

Relazione commissione di accesso Comune di Lavagna.

Allegati relazione Commissione di accesso Comune di lavagna.

Oordinanza di applicazione di misura cautelare n. 12506/13 R.G.P.M. e n. 11052/15 R.G. G.I.P. in data 17 giugno 2016.

Verbale n. 7/2016 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 15 dicembre 2016.

Note della Squadra Mobile della Questura di Genova per autorizzazioni Autorità giudiziaria:

1. prot. n. 2532-U/2016/Mob./SCO del 10 ottobre 2016;

2. prot. n. 2767/2016-U/Sq. Mobile-SCO-II del 3 novembre 2016;

3. prot. n. 2923-U/2016/Sq. Mob-SCO del 14 novembre 2016;

4. prot. n. 2991-U/2016/Sq. Mob-SCO del 23 novembre 2016.

Relazioni Forze dell'ordine:

1. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. interni sicurezza 555CSD-123/A-225UAG-225/A-224 del 20 giugno 2016;

2. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1600-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016;

3. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1601-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016;

4. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1781-U/2016/Mob./SCO del 12 luglio 2016;

5. Compagnia Carabinieri di Sestri Levante prot. n. 150/6-1 del 20 agosto 2016;

6. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2078-U/2016/Mob./SCO del 22 agosto 2016;

7. Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari prot. n. 0195356/2016 del 6 ottobre 2016;

8. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2773-U/2016/Mob./SCO del 3 novembre 2016;

9. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2797-U/2016/Mob./SCO del 7 novembre 2016;

10. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2857-U/2016/Mob./SCO del 10 novembre 2016.

17A02609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2017.

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche. recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione, con intervalli non superiori a cinque anni, per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto 8 aprile 2015. concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2014 (fgl. 4344), con il quale è stato conferito al dr. Raniero Guerra l'incarico di direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Visto il precedente decreto dirigenziale 14 novembre 2014, concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016 adottato da questa Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2017 n. 190,

Decreta:

Art. 1.

Revisione parziale

1. È indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;

2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o comunitaria;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta, 5 — 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria — Ufficio 3 che rilascerà ricevuta. L'orario di ricevimento dell'ufficio è dal lunedi al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello. l'interessato dovrà dichiarare sotto la propría responsabilità:

a) cognome e nome. luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con provvedimento motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali, attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute — Direzione generale della prevenzione sanitaria — Ufficio 3 — Via Giorgio Ribotta, 5 — 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara — Tasse concessioni governative.

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonché sul Portale del Ministero della salute.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute — Direzione generale della prevenzione sanitaria — Ufficio 3, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute — Direzione generale della prevenzione sanitaria — Ufficio 03, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto è inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 2017

Il direttore generale: GUERRA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 323

17A02595

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2017.

Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio, del 21 aprile 1997;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio 2008/71/CE del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 5;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattieri;

Considerato che l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, autorizza, tra l'altro, la spesa di due milioni di euro per il settore equino nelle zone colpite dagli eventi sismici;

Considerato che l'art. 15, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad anticipare la somma di euro 22.942.300 per l'anno 2017, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con comunicazione del 24 febbraio 2017, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del 27 febbraio 2017, dalla Regione Marche con comunicazione del 27 febbraio 2017 e dalla Regione Umbria con comunicazione del 27 febbraio 2017;

Considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017;

Considerato che, per effetto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, il sostegno per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018;

Considerato che l'art. 2 del regolamento delegato 2016/1613 consente agli Stati membri di concedere un sostegno supplementare fino ad un massimo del 100% dell'importo assegnato ad ogni Stato membro;

Considerato che per l'Italia è possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100% dell'importo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, cosi come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017;

Considerato che gli Stati membri devono adottare misure sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e che non provochino distorsioni della concorrenza;

Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione delle dotazioni finanziarie rese disponibili dal regolamento delegato (UE) 2016/1613 e dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché quelle rese disponibili in applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/286, il numero di animali presenti in azienda ad una data prestabilita od il numero di capi inviati al macello in un periodo prestabilito;

Decreta:

Parte I

AIUTI DESTINATI ALLE AZIENDE UBICATE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 1.

Individuazione delle azioni finanziate

1. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, in seguito denominato «Regolamento», sono concessi aiuti, nei limiti di spesa indicati, per i seguenti obiettivi:

a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 euro 14.000.000.

b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge, euro 6.000.000.

c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità ed il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE), euro 8.348.600.

Art. 2.

Requisiti e modulazione degli aiuti per gli allevamenti che producono latte bovino

1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono concessi alle aziende ubicate in zone di montagna individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1305/2013 che, nel corso dell'anno 2016, abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda.

2. L'aiuto è concesso, sulla base dei bovini registrati ed identificati nella banca dati nazionale, in seguito denominata BDN, per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta e presente in azienda al 31 luglio 2016.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalità definite da Agea coordinamento.

4. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo unitario dell'aiuto è determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera *a)* e il numero di vacche ammissibili.

5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, è ridotto:

del 50% per i capi che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento;

del 75% per i capi che, per ogni singola azienda, eccedono i primi duecento.

Art. 3.

Requisiti e determinazione dell'aiuto unitario per gli allevamenti ovi-caprini

1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono concessi, sulla base dei dati della BDN, per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalità definite da Agea coordinamento, indicando il numero di capi per i quali è richiesto l'aiuto.

3. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo unitario dell'aiuto è determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera *b)* e il numero di capi ammissibili per ogni azienda.

4. L'aiuto è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016.

5. L'importo dell'aiuto unitario non potrà essere superiore a 15,00 euro.

6. Eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito dell'applicazione del comma 5, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera *a)*.

Art. 4.

Requisiti e modulazione dell'aiuto unitario per i suini da riproduzione

1. Gli aiuti previsti all'art. 1, lettera *c)*, sono concessi alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista all'allegato 1, capitolo 2, lettera *c)*, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai detentori degli animali. I soggetti interessati presentano apposita domanda all'organismo pagatore competente per territorio, secondo le indicazioni stabilite da Agea coordinamento.

3. L'aiuto è concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni.

4. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo dell'aiuto unitario è determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera *c)* e il numero di scrofe ammissibili.

5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, viene:

maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe;

ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento;

ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila.

6. Fatta salva la maggiorazione di cui al comma 5, l'importo dell'aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a 45,00 euro per scrofa.

7. Eventuali risorse che si rendano disponibili a seguito dell'applicazione del comma 6, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera *a)*.

Parte II

AIUTI DESTINATI ALLE AZIENDE UBICATE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

Art. 5.

Individuazioni delle azioni finanziate

1. Sono concessi aiuti al settore zootecnico per gli obiettivi di seguito riportati:

a) Sostegno agli allevamenti bovini e bufalini;

b) Sostegno agli allevamenti ovi caprini;

c) Sostegno agli allevamenti suinicoli.

2. Le risorse finanziarie relative agli aiuti di cui al comma 1 ammontano a complessivi euro 13.536.000, a valere sul sostegno statuito nell'ambito del regolamento delegato (UE) 2016/2013, fino ad esaurimento delle risorse medesime.

3. Le ulteriori risorse nazionali necessarie al raggiungimento del valore dei premi unitari indicati all'art. 6, stabilite ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/286, sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati all'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

4. I premi unitari stabiliti all'art. 6, commi 3, 5 e 7, sono proporzionalmente ridotti in caso di superamento delle risorse di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 6.

Determinazione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 5 sono concessi alle aziende di allevamento ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, così come individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonché per le aziende danneggiate a carico delle quali è stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST.

2. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera *a)*, è concesso per ogni capo bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.

3. Il premio di cui al comma 2 è pari a 400 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto è il detentore degli animali.

4. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera *b)*, è concesso per ogni capo ovino e caprino, sulla base dei dati riportati in BDN, di età superiore a 6 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.

5. L'aiuto di cui al comma 4 è pari a 60 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili.

6. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera *c)*, è concesso per un numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016.

7. L'aiuto di cui al comma 6) è pari a 20 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi ed in caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto è il detentore degli animali.

8. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano apposita domanda secondo le modalità definite da Agea coordinamento.

9. AGEA è autorizzata a pagare un anticipo pari al 75% dell'importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari fissati ai commi 3, 5 e 7, dopo il termine di presentazione delle domande di aiuto. Il relativo saldo è liquidato in misura delle relative risorse disponibili.

Art. 7.

Aiuti per gli allevatori di equidi

1. È concesso un aiuto alle aziende di allevamento di equidi ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonché per le aziende danneggiate a carico delle quali è stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST, nel limite massimo di euro 2.000.000.

2. Le risorse per l'aiuto di cui al comma 1 sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

3. L'aiuto di cui al comma 1 è concesso, nei limiti per azienda del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla produzione di alimenti) di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.

4. Il valore massimo dell'aiuto di cui al comma 1, è fissato a 100 euro/capo.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione degli aiuti i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalità definite da Agea coordinamento.

2. Agea, sulla base delle domande ricevute, individua il numero di capi ammissibili avvalendosi dei dati presenti nella BDN e determina gli importi unitari degli aiuti, risultanti dal rapporto tra gli importi indicati all'art. 5, per ciascuna azione, ed il relativo numero di capi ammissibili.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Agea adotta atti di armonizzazione per l'attuazione del presente decreto. La liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori deve avvenire entro il termine stabilito all'art. 2 del regolamento (UE) 2016/1316.

2. Il finanziamento delle misure di cui agli articoli 5 e 7, nei limiti dell'importo complessivo di euro 22.942.300 è anticipato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

3. Agea, entro il 10 ottobre 2017, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 211

17A02596

DECRETO 3 aprile 2017.

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Vista la direttiva dei ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che con l'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli Enti presentano ai ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale i ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la direttiva dei ministri del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», recante «Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge»;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito «decreto del 12 febbraio 2015» con il quale i ministri, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i ministri, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nella classe di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 con il quale i ministri hanno individuato ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, nonché modificato il decreto 11 marzo 2014;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione del 2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette con riferimento ai seguenti siti:

a) terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a;

b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella l dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

c) particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato B al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario;

d) terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 2 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a;

Considerato che la relazione del 2 settembre 2016 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei ministri sono indicati, anche tenendo conto dei prìncipi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, sulla base dei risultati riportati nella relazione del 2 settembre 2016;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i prìncipi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Emanano

il presente decreto:

Art. 1.

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:

a) i terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto;

b) i terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'allegato n. 3 del presente decreto;

c) la particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato B al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario, assume la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 4 e n. 5 del presente decreto;

d) i terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 6 e n. 7 del presente decreto.

2. Al fine di rispettare il protocollo di campionamento adottato dal gruppo di lavoro alcuni terreni, in dipendenza della estensione delle particelle catastali sono state suddivisi in sub-aree, con la conseguenza che le stesse, benché afferenti ad un'unica particella, in dipendenza dei risultati, hanno ottenuto una diversa classificazione a seconda dell'area esaminata, come specificato in dettaglio nell'allegato n. 8, appendici da 1 a 6, di cui alle cartografie da 1 a 6 della "relazione del 2 settembre 2016, e allegato n. 9, appendici 7 e 8, di cui alle cartografie 7 e 8 della "relazione del 2 settembre 2016.

3. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto per i soli terreni che, in base alla classificazione ottenuta ai fini dell'uso agricolo, sono risultati idonei alle produzioni agroalimentari.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2017

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Allegato 1. Elenco dei terreni indicati nell'Allegato D al decreto del 11 Marzo 2014 relativi alla classe di rischio 2 a

ID sito	Classe di rischio presunto	EPSG: 3004		Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Stato del sito
		Coord X	Coord Y					
53	2.a	2470671	4535578	ACERRA	22	263	6.644	Classificato
52	2.a	2466330	4537071	ACERRA	6	127	2.933	Classificato
58	2.a	2469542	4535526	ACERRA	21	266	5.785	Classificato
59	2.a	2470444	4535016	ACERRA	29	66	12.796	Classificato
54	2.a	2470542	4533535	ACERRA	41	37	12.120	Classificato
56	2.a	2466924	4530471	ACERRA	47	85	3.033	Classificato
61	2.a	2466736	4534928	ACERRA	26	77	98.605	Classificato
60	2.a	2471998	4536519	ACERRA	16	53	3.220	Classificato
64	2.a	2463492	4537365	CAIVANO	7	5	51.637	Classificato
62	2.a	2463074	4533095	CAIVANO	26	223	11.923	Classificato
63	2.a	2463910	4538388	CAIVANO	3	4	59.560	Classificato
66	2.a	2432080	4542388	CASTEL VOLTURNO	28	51	36.240	Classificato
67	2.a	2433480	4539589	CASTEL VOLTURNO	42	43	17.601	Classificato
70	2.a	2446821	4532022	GIUGLIANO IN CAMPANIA	41	151	3.436	Classificato
71	2.a	2445896	4532846	GIUGLIANO IN CAMPANIA	27	117	540	Già interdetto alla coltivazione con Ordinanza Comunale
68	2.a	2445334	4532447	GIUGLIANO IN CAMPANIA	26	120	4.600	Classificato
69	2.a	2440443	4534147	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	77.949	Classificato
72	2.a	2465848	4540303	MADDALONI	33	5038	1.550	Classificato
73	2.a	2428222	4548902	MONDRAGONE	39	216	1.782	Classificato
95	2.a	2479665	4526818	NOLA	32	1	4.291	Classificato
79	2.a	2479551	4530341	NOLA	21	2292	8.674	Classificato
77	2.a	2478560	4524000	NOLA	39	86	4.194	Classificato
76	2.a	2476031	4526325	NOLA	34	310	2.848	Classificato
78	2.a	2478348	4532657	NOLA	13	50	16.664	Classificato
80	2.a	2478379	4523826	NOLA	39	107	4.032	Classificato
74	2.a	2477561	4533468	NOLA	11	167	3.277	Classificato
81	2.a	2459407	4537106	ORTA DI ATELLA	5	137	3.993	Classificato
83	2.a	2447498	4531000	QUALIANO	5	957	1.265	Classificato
85	2.a	2482156	4535702	ROCCARAINOLA	30	17	6.657	Classificato
84	2.a	2482480	4536770	ROCCARAINOLA	18	397	11.377	Classificato
94	2.a	2479107	4527438	SAVIANO	6	503	1.144	Classificato
89	2.a	2476707	4527382	SAVIANO	8	431	939	Classificato
88	2.a	2478997	4527000	SAVIANO	6	1352	14.473	Classificato
93	2.a	2477025	4527450	SAVIANO	8	126	1.926	Classificato
87	2.a	2478606	4529856	SAVIANO	1	189	3.730	Classificato
91	2.a	2476934	4527882	SAVIANO	8	643	2.087	Classificato
90	2.a	2478264	4527227	SAVIANO	10	143	1.971	Classificato
86	2.a	2477404	4527875	SAVIANO	7	184	10.006	Classificato
92	2.a	2478127	4527937	SAVIANO	5	57	10.752	Classificato
101	2.a	2435728	4539387	VILLA LITERNO	2	54	5.066	Classificato
128	2.a	2437281	4534989	VILLA LITERNO	46	172	3.152	Classificato
136	2.a	2437945	4534401	VILLA LITERNO	46	329	2.947	Classificato
113	2.a	2437058	4536779	VILLA LITERNO	38	184	3.529	Classificato
107	2.a	2436881	4537789	VILLA LITERNO	15	256	6.103	Classificato
99	2.a	2436480	4539389	VILLA LITERNO	5	301	4.491	Classificato
116	2.a	2437481	4536589	VILLA LITERNO	38	217	11.676	Classificato
96	2.a	2436080	4539788	VILLA LITERNO	2	136	2.148	Classificato
132	2.a	2437880	4534789	VILLA LITERNO	46	275	6.271	Classificato
111	2.a	2436371	4536800	VILLA LITERNO	15	5232	3.123	Classificato
125	2.a	2437481	4535789	VILLA LITERNO	38	272	7.507	Classificato
118	2.a	2437080	4536389	VILLA LITERNO	38	5079	17.276	Classificato
134	2.a	2437080	4534589	VILLA LITERNO	46	244	6.187	Classificato
120	2.a	2437081	4535989	VILLA LITERNO	38	468	1.792	Classificato
98	2.a	2436281	4539389	VILLA LITERNO	5	334	4.406	Classificato
104	2.a	2437081	4538189	VILLA LITERNO	15	489	28.330	Classificato
133	2.a	2437080	4534789	VILLA LITERNO	46	745	1.353	Classificato
123	2.a	2437481	4535989	VILLA LITERNO	38	262	22.457	Classificato
131	2.a	2437880	4535189	VILLA LITERNO	46	5106	10.339	Classificato
114	2.a	2437235	4536788	VILLA LITERNO	38	457	4.527	Classificato

Allegato 1. Elenco dei terreni indicati nell'Allegato D al decreto del 11 Marzo 2014 relativi alla classe di rischio 2 a

ID sito	Classe di rischio presunto	EPSG: 3004		Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Stato del sito
		Coord X	Coord Y					
109	2.a	2436907	4537405	VILLA LITERNO	15	399	2.665	Classificato
112	2.a	2436881	4536989	VILLA LITERNO	15	5125	10.053	Classificato
129	2.a	2437567	4535526	VILLA LITERNO	38	390	22.394	Classificato
105	2.a	2436281	4537789	VILLA LITERNO	15	129	17.656	Classificato
100	2.a	2435880	4539388	VILLA LITERNO	2	20	4.312	Classificato
108	2.a	2436881	4537589	VILLA LITERNO	15	155	18.750	Classificato
115	2.a	2437260	4536589	VILLA LITERNO	38	209	2.565	Classificato
106	2.a	2436480	4537789	VILLA LITERNO	15	149	29.077	Classificato
135	2.a	2437670	4534620	VILLA LITERNO	46	383	9.294	Classificato
117	2.a	2437281	4536389	VILLA LITERNO	38	447	6.851	Classificato
119	2.a	2437080	4536189	VILLA LITERNO	38	173	5.943	Classificato
103	2.a	2436281	4538789	VILLA LITERNO	5	143	4.584	Classificato
124	2.a	2437680	4535989	VILLA LITERNO	38	274	24.175	Classificato
102	2.a	2436281	4538989	VILLA LITERNO	5	215	4.405	Classificato
126	2.a	2437281	4535589	VILLA LITERNO	38	110	11.771	Classificato
121	2.a	2437281	4535989	VILLA LITERNO	38	85	14.288	Classificato
122	2.a	2437464	4536344	VILLA LITERNO	38	5118	14.484	Classificato
110	2.a	2437081	4537189	VILLA LITERNO	15	269	18.979	Classificato
97	2.a	2436280	4539589	VILLA LITERNO	2	30	4.265	Classificato
130	2.a	2437677	4534996	VILLA LITERNO	46	235	9.882	Già classificato con decreto del 12.02.15 con ID7
127	2.a	2437281	4535390	VILLA LITERNO	38	382	257	Classificato
82	2.a	2445998	4529281	VILLARICCA	4	289	11.201	Classificato
65	2.a	2450828	4530100	VILLARICCA	2	1315	1.354	Classificato
137	2.a	2450028	4529960	VILLARICCA	2	168	11.445	Classificato

Allegato 2 -Classificazione dei terreni di cui all'Allegato D classe di rischio 2 a al Decreto Ministeriale 11 Marzo 2014

Classe di rischio presunto	id sito	Comune	Foglio	Particella	parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
2.a	53	ACERRA	22	263		6.644	-	-	NO	Kaki conformi	A	
2.a	52	ACERRA	6	127		2.933	-		NO	non campionabile	A	
2.a	58	ACERRA	21	266		5.785	-	-	SI	Albicocche conforme	A1	r
2.a	59	ACERRA	29	66		12.796	-	-	NO	Pomodori conformi	A	
2.a	54	ACERRA	41	37		12.120	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	56	ACERRA	47	85		3.033	-		NO	non previsto	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	A	98.605	-		NO	Patate conformi/ broccoli	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	B		-		NO	Patate conformi/ broccoli	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	C		-	-	NO	Patate conformi/ broccoli	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	D		-		NO	Patate conformi/ broccoli	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	E		-	-	NO	Patate conformi/ broccoli	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	F		-	-	NO	broccoli conformi	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	G		-	-	NO	broccoli conformi	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	H		-	-	NO	broccoli conformi	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	I		-	-	NO	broccoli conformi	A	
2.a	61	ACERRA	26	77	L(1)		-	Diossine, C>12	NO	broccoli conformi	B	c,int p, int f
2.a	60	ACERRA	16	53		3.220	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	62	CAIVANO	26	223		11.923	Rame, Mercurio		NO	patate conformi	B	int p, int f
2.a	64	CAIVANO	7	5	A(2)	51.637	-	-	SI (interrati)	Prato spontaneo conforme	**D**	m,a
2.a	64	CAIVANO	7	5	B(2)		Diossine	C>12, Benzo(a)pirene	SI (interrati)	Prato spontaneo conforme	**D**	m,a
2.a	64	CAIVANO	7	5	C(2)		DDT, DDD,DDE	Benzo(a)pirene	NO	Prato spontaneo conforme	B	int-p; int-f
2.a	64	CAIVANO	7	5	D(2)		DDT, DDD,DDE	Diossine, Benzo(a)pirene	NO	Prato spontaneo conforme	B	int-p; int-f
2.a	64	CAIVANO	7	5	E(2)		DDT, DDD,DDE	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	A	59.560	DDT, DDD,DDE	-	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	B		DDT, DDD,DDE	-	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	C		DDT, DDD,DDE	-	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	D		DDT, DDD,DDE	Diossina	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	E		DDT, DDD,DDE	-	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f
2.a	63	CAIVANO	3	4	F(3)		Piombo, DDT, DDD, DDE	Diossina	NO	Cime di Rapa conformi	B	int-p; int-f, c
2.a	66	CASTEL VOLTURNO	28	51	A	36.240	-		NO	non previsto	A	
2.a	66	CASTEL VOLTURNO	28	51	B(5)		-	Diossina	NO	non previsto	B	c,int p, int f
2.a	66	CASTEL VOLTURNO	28	51	C		-		NO	non previsto	A	
2.a	67	CASTEL VOLTURNO	42	43	A	17.601	-		NO	non previsto	A	
2.a	67	CASTEL VOLTURNO	42	43	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	68	GIUGLIANO IN CAMPANIA	26	120		4.600				non previsto	A	
2.a	70	GIUGLIANO IN CAMPANIA	41	151		3.436	Rame Diossine	Tl	NO	non previsto	**D**	a,p
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	A	77.949	-		NO	non previsto	A	
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	B		-		NO	non previsto	A	
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	C		-		NO	non previsto	A	
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	D		-		NO	non previsto	A	
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	E		-		NO	non previsto	A	
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	F(4)		-	Diossina	NO	non previsto	B	c,int p, int f
2.a	69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	G		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	72	MADDALONI	33	5038		1.550	-	Diossina	NO	non previsto	B	c,int p, int f
2.a	73	MONDRAGONE	39	216		1.782	-		NO	non previsto	A	
2.a	95	NOLA	32	1		4.291	-		SI (sulla strada comunale)	non previsto	A	
2.a	79	NOLA	21	2292		8.674	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	77	NOLA	39	86		4.194	-		NO	non previsto	A	
2.a	76	NOLA	34	310		2.848	-		NO	non previsto	A	
2.a	78	NOLA	13	50	A	16.664	-		NO	non previsto	A	
2.a	78	NOLA	13	50	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	80	NOLA	39	107		4.032	-		NO	non previsto	A	
2.a	74	NOLA	11	167		3.277	-		NO	non previsto	A	

Allegato 2 -Classificazione dei terreni di cui all'Allegato D classe di rischio 2 a al Decreto Ministeriale 11 Marzo 2014

Classe di rischio presunto	id sito	Comune	Foglio	Particella	parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
2.a	81	ORTA DI ATELLA	5	137		3.993	-		NO	non previsto	A	
2.a	83	QUALIANO	5	957		1.265	-		NO	non previsto	A	
2.a	85	ROCCARAINOLA	30	17		6.657	-		NO	non previsto	A	
2.a	84	ROCCARAINOLA	18	397		11.377	-		NO	non previsto	A	
2.a	94	SAVIANO	6	503		1.144	-	-	NO	Frutta a guscio conforme	A	
2.a	89	SAVIANO	8	431		939	-		NO	non previsto	A	
2.a	88	SAVIANO	6	1352		14.473	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	93	SAVIANO	8	126		1.926	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	87	SAVIANO	1	189		3.730	Cromo, C>12	-	NO	Frutta a guscio conforme	**D**	a,p
2.a	91	SAVIANO	8	643		2.087	-		NO	non previsto	A	
2.a	90	SAVIANO	10	143		1.971	-		NO	non previsto	A	
2.a	86	SAVIANO	7	184		10.006	-		NO	non previsto	A	
2.a	92	SAVIANO	5	57		10.752	-		NO	non previsto	A	
2.a	128	VILLA LITERNO	46	172		3.152	Piombo	-	NO	Palude	B	c
2.a	136	VILLA LITERNO	46	329		2.947	Arsenico, Piombo	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	113	VILLA LITERNO	38	184		3.529	C >12, DDD/DDT/DDE	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	c,int p, int f
2.a	107	VILLA LITERNO	15	256		6.103	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	99	VILLA LITERNO	5	301		4.491	Cromo, Rame, Zinco, **C>12**	Diossine	NO	Prato spontaneo conforme	**D**	a, p
2.a	116	VILLA LITERNO	38	217		11.676	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	96	VILLA LITERNO	2	136		2.148	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	132	VILLA LITERNO	46	275		6.271	Arsenico, Piombo	-	Segnalate chiazze di suolo senza vegetazione	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	111	VILLA LITERNO	15	5232		3.123			SI	Prato spontaneo conforme	**D**	a, r,m
2.a	125	VILLA LITERNO	38	272		7.507	Arsenico, Piombo	-	Segnalati Olezzi	Fieno conforme	B	c
2.a	118	VILLA LITERNO	38	5079	A	17.276	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	118	VILLA LITERNO	38	5079	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	134	VILLA LITERNO	46	244		6.187	Piombo	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	120	VILLA LITERNO	38	468		1.792	-		NO	non previsto	A	
2.a	98	VILLA LITERNO	5	334		4.406	Cromo, Zinco, C>12	-	NO	non campionabile	**D**	a, p
2.a	104	VILLA LITERNO	15	489	A	28.330	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	104	VILLA LITERNO	15	489	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	104	VILLA LITERNO	15	489	C		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	133	VILLA LITERNO	46	745		1.353	C>12 , Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene ,	Diossine	NO	Prato spontaneo conforme	B	c, int p, int f
2.a	123	VILLA LITERNO	38	262	A	22.457	-	-	NO		A	
2.a	123	VILLA LITERNO	38	262	B		-		NO	Prato spontaneo	A	
2.a	131	VILLA LITERNO	46	5106		10.339	Arsenico, Piombo	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	114	VILLA LITERNO	38	457		4.527	DDT/DDD/DDE	-	NO	arato	B	c, intp , int f
2.a	109	VILLA LITERNO	15	399		2.665	DDT/DDD/DDE	-	NO	Pomodori conformi	B	c, intp , int f
2.a	112	VILLA LITERNO	15	5125		10.053	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	129	VILLA LITERNO	38	390	A	22.394	Arsenico, Piombo	-	NO	arato	B	c
2.a	129	VILLA LITERNO	38	390	B		Arsenico, Piombo	-	NO	arato	B	c
2.a	105	VILLA LITERNO	15	129	A	17 656	Alaclor, DDT/DDD/DDE	-	NO	prato spontaneo conforme	B	c, int p, int f

Allegato 2 -Classificazione dei terreni di cui all'Allegato D classe di rischio 2 a al Decreto Ministeriale 11 Marzo 2014												
Classe di rischio presunto	id sito	Comune	Foglio	Particella	parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
2.a	105	VILLA LITERNO	15	129	B	17.0[illegible]0	DDT/DDD/DDE	Diossine	NO	prato spontaneo conforme	B	c, int p, int f
2.a	100	VILLA LITERNO	2	20		4.312	Cromo, Rame	-	NO	prato spontaneo conforme	**D**	a, p
2.a	108	VILLA LITERNO	15	155	A	18.750	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	108	VILLA LITERNO	15	155	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	115	VILLA LITERNO	38	209		2.565	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	106	VILLA LITERNO	15	149	A[(6)]	29.077	Piombo	Diossine	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	106	VILLA LITERNO	15	149	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	106	VILLA LITERNO	15	149	C		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	135	VILLA LITERNO	46	383		9.294	Piombo	-	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	117	VILLA LITERNO	38	447		6.851	Piombo	-	NO	arato	B	c
2.a	119	VILLA LITERNO	38	173		5.943	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	103	VILLA LITERNO	5	143		4.584	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	124	VILLA LITERNO	38	274	A	24.175	-	-	NO		A	
2.a	124	VILLA LITERNO	38	274	B		-		NO	Prato spontaneo conforme	A	
2.a	101	VILLA LITERNO	2	54		5.066	Cromo, Idrocarburi	Zinco		Arato	**D**	a, p
2.a	102	VILLA LITERNO	5	215		4.405	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	126	VILLA LITERNO	38	110		11.771	Piombo	Diossine	NO	Prato spontaneo conforme	B	c
2.a	121	VILLA LITERNO	38	85		14.288	-		NO	non previsto	A	
2.a	122	VILLA LITERNO	38	5118		14.484	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	110	VILLA LITERNO	15	269	A	18.979	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	110	VILLA LITERNO	15	269	B		-	-	NO	non previsto	A	
2.a	97	VILLA LITERNO	2	30		4.265	Cromo	C>12		Prato spontaneo conforme	**D**	a,p
2.a	127	VILLA LITERNO	38	382		257	Piombo			Palude	B	c
2.a	82	VILLARICCA	4	289		11.201	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	65	VILLARICCA	2	1315		1.354	-	-	NO	non previsto	A	
2.a	137	VILLARICCA	2	168		11.445	-	-	NO	non previsto	A	

(1) In appendice 1 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata
(2) In appendice 2 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B" e "D", che delimitano la quota parte delle superfici interessate
(3) In appendice 3 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata
(4) In appendice 4 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata
(5) In appendice 5 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata
(6) In appendice 6 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata

LEGENDA CLASSI:

- **A** Terreni idonei alle produzioni agroalimentari
- **A1** Terreni idonei alle produzioni agro-alimentari, previa rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime
- **B** Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
- **C** Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari
- **D** Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

Allegato 3 - Classificazione dei terreni limitrofi a quelli inseriti nell'Allegato D al decreto del 12 febbraio 2015.

Classe di rischio Presunto	ID sito	Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
Est. R 4	14	VILLA LITERNO	5	185	2.087			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	14	VILLA LITERNO	5	132	4.249	Antimonio - Piombo - C>12		Non prevista	NO	Prato spontaneo (conforme)	**D**	a,p
Est. R 4	14	VILLA LITERNO	5	134	4.531	Antimonio - Piombo	benzo(a)pirene	Non prevista	NO	Prato spontaneo (conforme)	**D**	a,p
Est. R 4	14	VILLA LITERNO	5	137	4.287			Non prevista	NO	Erba medica (conforme)	A	
Est. R 4	14	VILLA LITERNO	5	186	4.441			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	168-A	40.445		C>12	Non prevista	SI	Mais (conforme)	B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	168-B				Non prevista	SI		B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	168-C		Rame - Zinco - C>12 - Diossine		Non prevista	NO		B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	168-D			C>12	Non prevista	NO		B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	169	4.305		Diossina	Non prevista	NO		B	int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-A	267.238	NON CAMPIONATO PER STRATO LITOLOGICO SUPERFICIALE (Travertino sub affiorante)		Non prevista	SI in superficie		VALUTAZIONE SOSPESA	r
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-B		NON CAMPIONATO PER STRATO LITOLOGICO SUPERFICIALE (Travertino sub affiorante)		Non prevista	NO		VALUTAZIONE SOSPESA	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-C				Parziale (negativo)	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-D				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-E				Non prevista	NO	Prato spontaneo(conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-F				Non prevista	NO	Prato spontaneo (conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-G				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-H				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-I				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-L				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-M				Non prevista	NO	Mais (conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-N				Non prevista	NO	Mais (conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-O				Non prevista	NO	Fieno (conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-P				Non prevista	NO	Fieno (conforme)	A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-Q				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-R				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-S				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-T				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-U				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-V				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-W				Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	33-Z		Fabbricato rurale con corte		Non prevista	SI in superficie	-	-	r

Allegato 3 - Classificazione dei terreni limitrofi a quelli inseriti nell'Allegato D al decreto del 12 febbraio 2015.

Classe di rischio Presunto	ID sito	Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
Est. R 4	45	ACERRA	4	170	4.356	Diossine		Non prevista	NO	Mais (conforme)	B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	9	11.920			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	10	35	4.682			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	10	34	12.033			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	211	7.338	Piombo + Vari IPA	Diossine	Non prevista	NO	Patate (conformi)	B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	10	36	985	Piombo	Diossine	Non prevista	NO	Patate (conformi)	B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	10	7.206			Non prevista	NO		A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	171	4.437		Diossine	Non prevista	NO		B	c, int p, int f
Est. R 4	45	ACERRA	4	8-A	16.505			Non prevista			A	
Est. R 4	45	ACERRA	4	8-B				Non prevista	SI in superficie		A1	r
Est. R 5	1	ACERRA	1	352	2.872	-		Non prevista	SI/PARZIALMENTE	Non prevista	A1	r
Est. R 5	1	ACERRA	1	447	867	-	Diossine	Non prevista	SI/PARZIALMENTE	Non prevista	B	intp, int f, r
Est. R 5	6	SUCCIVO	1	417	113	Diossine	-	Non prevista	NO	Non prevista	**D**	a,p

LEGENDA CLASSI:

- **A** Terreni idonei alle produzioni agroalimentari
- **A1** Terreni idonei alle produzioni agro-alimentari, previa rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime
- **B** Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
- **C** Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari
- **D** Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

Allegato 4 - Particella catastale n.68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell' Allegato B al decreto del 11 marzo 2014

ID sito	Classe di rischio presunto	EPSG: 3004		Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Stato
		Coord X	Coord Y					
47	4	2464722	4537789	CAIVANO	8	68	8.432	**Classificato**

Allegato 5 : Classificazione della particella catastale n.68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell' Allegato B al DM 11 marzo 2014;

Classe di rischio Presunto	ID sito	Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
4	47	CAIVANO	8	68	8.432	Antimonio, Cadmio, Piombo, Rame, Zinco, Diossine	C>12, Benzo(a)pirene, Arsenico	Non prevista	Si/Parzialmente	Non campionabile	**D**	a, p, m, r

LEGENDA CLASSI:

A	**Terreni idonei alle produzioni agroalimentari**
A1	**Terreni idonei alle produzioni agro-alimentari, previa rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime**
B	**Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni**
C	**Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari**
D	**Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali**

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

Allegato 6: Elenco dei terreni di cui agli Allegati F ed H al decreto del 12 febbraio 2015 relativi alla classe di rischio 4 e 2 a

ID sito	Classe di rischio presunto	EPSG:3004		Comune	Foglio	Particella	Area (mq)	Stato del sito
		coordinata x	coordinata y					
B1	4	2476684	4531577	San Vitaliano	3	63	5.012	Classificato
B3	2a	2446629	4549729	Santa Maria la Fossa	5	5107	23.661	Classificato
B4	2a	2446434	4549612	Santa Maria la Fossa	5	193	4.668	Non agricolo
B8	2a	2446688	4549628	Santa Maria la Fossa	5	5107	23.661	Ripetuto è lo stesso di ID B3
B9	2a	2446331	4549717	Santa Maria la Fossa	5	38	9.337	Classificato
B10	2a	2443723	4521600	Pozzuoli	31	32	8.294	Classificato
B11	2a	2477111	4531370	San Vitaliano	3	507	4.788	Classificato
B12	2a	2479073	4533332	Cimitile	2	35	9.365	Classificato
B13	2a	2481288	4533681	Comiziano	2	106	1.925	Classificato
B14	2a	2457856	4530496	Grumo Nevano	5	129	617	Classificato
B15	2a	2480008	4522508	San Gennaro Vesuviano	7	919	1.371	Classificato
B16	2a	2463668	4543390	San Nicola la Strada	6	195	3.708	Classificato
B17	2a	2464951	4541658	San Marco Evangelista	34	270	3.394	Classificato
B18	2a	2464947	4542663	San Marco Evangelista	17	400	2.100	Classificato
B19	2a	2478861	4535846	Cicciano	2	20	5.130	Classificato
B20	2a	2479477	4533423	Camposano	2	12	7.901	Classificato
B21	2a	2482675	4533096	Comiziano	4	363	12.110	Classificato
B23	2a	2446729	4549719	Santa Maria la Fossa	5	5107	23.661	Ripetuto è lo stesso di ID B3
B24	2a	2480998	4529000	San Paolo Bel Sito	1	117	2.174	Classificato
B26	2a	2446448	4524206	Pozzuoli	14	307	2.596	Classificato
B27	2a	2447148	4523120	Pozzuoli	15	432	39.333	Classificato
B28	2a	2444023	4522073	Pozzuoli	31	349	5.783	Classificato
B29	2a	2444177	4521115	Pozzuoli	80	194	558	Classificato
B30	2a	2446073	4521034	Pozzuoli	43	218	1.637	Classificato
B31	2a	2447047	4520068	Pozzuoli	55	725	1.076	Classificato
B32	2a	2479118	4524940	San Gennaro Vesuviano	1	14	3.642	Classificato
B33	2a	2480517	4534285	Camposano	4	849	315	Classificato
B34	2a	2476277	4532142	San Vitaliano	2	129	1.823	Classificato
B35	2a	2478439	4534417	Camposano	1	139	4.083	Classificato

Allegato 7- Classificazione dei terreni di cui agli Allegati F ed H al decreto del 12 febbraio 2015

Classe di rischio Presunto	ID sito	Comune	Foglio	Particella	parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametro borderline nel suolo	Presenza di Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Classe ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
4	B1	San Vitaliano	3	63		5.012	-	_	NO	Frutta a guscio (conforme)	A	
2a	B3	S.M. la Fossa	5	5107	A	23.661	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B3	S.M. la Fossa	5	5107	B(7)		-	_	SI (interrati)	Non campionabile	**D**	r, m, a
2a	B9	S.M. la Fossa	5	38		9574	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B10	Pozzuoli	31	32		8229	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B11	San Vitaliano	3	507		4804	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B12	Cimitile	2	35		9365	Rame, Zinco, Diossine	_	NO	Non campionabile	B	c, int p, int f
2a	B13	Comiziano	2	106		1925	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B14	Grumo Nevano	5	129		623	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B15	S. Gennaro V.	7	919		1371	Rame, Diossine	_	NO	Non campionabile	**D**	a,p
2a	B16	S. N. la Strada	6	195		3707	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B17	San Marco Evangelista	34	270		3357		_	NO	Non campionabile	A	
2a	B18	San Marco Evangelista	17	400		2080		_	NO	Non campionabile	A	
2a	B19	Cicciano	2	20		5130	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B20	Camposano	2	12		7901	-	_	SI	Non campionabile	A1	r
2a	B21	Comiziano	4	363		409	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B24	S. Paolo B. Sito	1	117		2174	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B26	Pozzuoli	14	307		2.595	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B27	Pozzuoli	15	432	A	39.333	-	_	NO	Non campionabile	A	
2a	B27	Pozzuoli	15	432	B(8)		Arsenico	Benzo(a)pirene, Indeno, Pirene	SI/PARZIALMENTE	Non campionabile	B	c, int p, int f
2a	B27	Pozzuoli	15	432	C		-	-	NO	Non campionabile	A	
2a	B27	Pozzuoli	15	432	D(8)		-	Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Diossine	NO	Non campionabile	B	c, int p, int f
2a	B28	Pozzuoli	31	349		5822	Rame, Zinco	Arsenico, C>12, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene	NO	Non campionabile	B	c, int p, int f
2a	B29	Pozzuoli	80	194		563	-	-	NO	Non campionabile	A	
2a	B30	Pozzuoli	43	218		1633	-	-	NO	Non campionabile	A	
2a	B31	Pozzuoli	55	725		1076	Rame	Zinco, C>12, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-c-d)pirene	NO	Non campionabile	B	int p, int f
2a	B32	S. Gennaro V.	1	14		3764	-	_	SI/PARZIALMENTE	Non campionabile	A1	r
2a	B33	Camposano	4	849		315	Rame	Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i,)perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene	SI/PARZIALMENTE	Non campionabile	B	r, int p, int f
2a	B34	S. Vitaliano	2	129		1826		_	SI/PARZIALMENTE	Non campionabile	A1	r
2a	B35	Camposano	1	139		408	-	_	NO	Non campionabile	A	

(7) In appendice 7 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "D", che delimitano la quota parte della superficie interessata

(8) In appendice 8 le "coordinate geografiche" dei vertici dei poligoni geometrici con classe di rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata

LEGENDA CLASSI:

A **Terreni idonei alle produzioni agroalimentari**
A1 **Terreni idonei alle produzioni agro-alimentari, previa rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime**
B **Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni**
C **Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari**
D **Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali**

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

ALLEGATO 8

APPENDICE 1

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
61	ACERRA	26	77	2a	ID61F26P77L	446841	4534970	1	B
61	ACERRA	26	77	2a	ID61F26P77L	446901	4535003	2	B
61	ACERRA	26	77	2a	ID61F26P77L	446959	4534881	3	B
61	ACERRA	26	77	2a	ID61F26P77L	446899	4534852	4	B

APPENDICE 2

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5A	443299	4537369	1	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5A	443309	4537399	2	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5A	443371	4537418	3	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5A	443485	4537295	12	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5A	443420	4537276	13	D

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5B	443371	4537418	3	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5B	443490	4537455	4	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5B	443564	4537318	11	D
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5B	443485	4537295	12	D

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5C	443490	4537455	4	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5C	443536	4537469	5	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5C	443599	4537328	10	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5C	443564	4537318	11	B

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5D	443536	4537469	5	B

64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5D	443582	4537483	6	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5D	443641	4537340	9	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5D	443599	4537328	10	B

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5E	443582	4537483	6	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5E	443654	4537506	7	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5E	443696	4537356	8	B
64	CAIVANO	7	5	2a	ID64F7P5E	443641	4537340	9	B

APPENDICE 3

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
63	CAIVANO	3	4	2a	ID63F3P4F	443935	4538403	1	B
63	CAIVANO	3	4	2a	ID63F3P4F	443989	4538427	2	B
63	CAIVANO	3	4	2a	ID63F3P4F	444052	4538276	3	B
63	CAIVANO	3	4	2a	ID63F3P4F	443999	4538255	4	B

APPENDICE 4

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	2a	ID69F14P22F	420435	4534204	1	B
69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	2a	ID69F14P22F	420505	4534213	2	B
69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	2a	ID69F14P22F	420527	4534090	3	B
69	GIUGLIANO IN CAMPANIA	14	22	2a	ID69F14P22F	450447	4534079	4	B

APPENDICE 5

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
66	CASTEL VOLTURNO	28	51	2a	ID66F28P51B	411883	4542372	1	B

66	CASTEL VOLTURNO	28	51	2a	ID66F28P51B	411968	4542436	2	B
66	CASTEL VOLTURNO	28	51	2a	ID66F28P51B	412042	4542348	3	B
66	CASTEL VOLTURNO	28	51	2a	ID66F28P51B	411954	4542281	4	B

APPENDICE 6

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	ARTICELL	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
106	VILLA LITERNO	15	149	2a	ID106F15P149A	416417	4537798	1	B
106	VILLA LITERNO	15	149	2a	ID106F15P149A	416521	4537845	2	B
106	VILLA LITERNO	15	149	2a	ID106F15P149A	416559	4537769	3	B
106	VILLA LITERNO	15	149	2a	ID106F15P149A	416456	4537722	4	B

ALLEGATO 9

APPENDICE 7

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426695	4549784	1	D
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426735	4549765	2	D
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426746	4549749	3	D
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426761	4549622	4	D
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426749	4549614	5	D
B3	S.MARIA LA FOSSA	5	5107	2a	IDB3F5P5107B	426682	4549620	6	D

APPENDICE 8

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	427025	4523232	1b	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	427100	4523205	2b	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	427072	4523148	3b	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	427103	4523132	4b	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	427083	4523086	5b	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432B	426981	4523156	6b	B

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	schio presu	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome	Classe ai fini dell'uso agricolo
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427222	4523190	1d	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427266	4523192	2d	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427276	4523124	3d	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427301	4523124	4d	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427324	4523055	5d	B
B27	POZZUOLI	15	432	2a	IDB27F15P432D	427208	4523061	6d	B

17A02608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività - Sviluppo economico (art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 52/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle Regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in

15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia: la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Vista la nota n. 4246 del 30 novembre 2016, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto a questo Comitato - in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge di stabilità 2015 - l'approvazione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico, avente un valore complessivo di 1.400 milioni di euro posto a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «3.a Sviluppo economico e produttivo» dalla citata delibera n. 25/2016;

Considerato che, in applicazione della più volte richiamata legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 703, lettera *c)* e della delibera di questo Comitato n. 25/2016, il proposto Piano è stato adottato in data odierna dalla citata Cabina di regia;

Considerato che, come risulta dalla nota informativa predisposta dal DPC e allegata alla proposta, il Piano è essenzialmente finalizzato a promuovere l'innovazione industriale in tutto il territorio nazionale e si articola nei seguenti 3 Assi strategici:

Asse I: Piano Space Economy, con un valore di euro 349.500.000;

Asse II: Rilancio degli investimenti e accesso al credito, con un valore di euro 1.016.500.000, suddiviso nelle due linee di azioni:

II.1 Rilancio degli investimenti;

II.2 Iniziativa PMI (SME initiative).

Asse III: Assistenza Tecnica, con un valore di euro 34.000.000;

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e che, in linea con quanto richiesto dalla già citata delibera n. 25/2016, la sezione 4 delinea la *governance* e le modalità di attuazione del programma, con descrizione del relativo Sistema di gestione e controllo, delle strutture organizzative di riferimento e delle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera *l)* del citato comma 703 della legge di stabilità 2015, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera di questo Comitato n. 25/2016, è approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo l'articolazione indicata in premessa, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 1.400 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «3.a Sviluppo economico e produttivo» dalla citata delibera n. 25/2016.

3. Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i Piani operativi dal punto 2 della delibera di questo Comitato n. 25/2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

4, L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, comprensive dell'ulteriore quota del 20 per cento che, previa iscrizione in bilancio, ne completerà la dotazione prevista dalla legge di stabilità per il 2014, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle Regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 50 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 complessivi 1.150 milioni di euro per il periodo 2020-2023.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera *h)* del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'Autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 310

AVVERTENZA: *La versione completa del Piano operativo «Imprese e competitività», comprensivo di tutti gli allegati sarà reso disponibile sul sito ufficiale del Ministero competente.*

17A02652

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo agricoltura (art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 53/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il, quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *o)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle Regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Vista la nota n. 11293 del 9 novembre 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato l'avvenuta trasmissione all'Autorità politica per la coesione del Piano operativo agricoltura FSC 2014-2020, allegato alla nota stessa;

Considerata l'adozione effettuata, in data odierna, da parte della Cabina di regia di detto Piano operativo, avente un valore complessivo di 400 milioni di euro posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 destinate dalla citata delibera n. 25/2016 all'area tematica «3.b Agricoltura»;

Udita l'illustrazione del Piano effettuata in seduta, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il Piano, che viene si articola nei seguenti quattro sotto-piani:

1) Contratti di filiera e contratti di distretto, con un valore di 60 milioni di euro;

2) Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza, con un valore di 295 milioni di euro;

3) Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali, con un valore di 5 milioni di euro;

4) Agricoltura 2.0, con un valore di 40 milioni di euro;

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e che, in linea con quanto richiesto dalla già citata delibera n. 25/2016, la sezione 4 delinea la *governance* e le modalità di attuazione del programma, con descrizione del relativo Sistema di gestione e controllo, delle strutture organizzative di riferimento e delle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera *l)* del citato comma 703 della legge di stabilità 2015, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera di questo Comitato n. 25/2016, è approvato il Piano operativo agricoltura FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo l'articolazione indicata in premessa, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 400 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «3.b Agricoltura» dalla citata delibera n. 25/2016.

3. Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i Piani operativi dal punto 2 della delibera di questo Comitato n. 25/2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

4. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, comprensive dell'ulteriore quota del 20 per cento che, previa iscrizione in bilancio, ne completerà la dotazione prevista dalla legge di stabilità per il 2014, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle Regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e complessivi 250 milioni di euro per il periodo 2020-2023.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera *h)* del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'Autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 312

AVVERTENZA:

L'allegato 1, denominato «Piano operativo agricoltura», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere/

17A02653

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 54/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord:

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno:

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con DPCM del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un presidente di città metropolitana designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da tre presidenti di regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

(incluso il presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, sei aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a piani operativi afferenti le aree tematiche;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Tenuto conto della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. DIPE 5532 del 24 novembre 2016 con la quale si comunica al Segretario di questo Comitato l'avvenuta trasmissione all'Autorità politica per la coesione ai fini dell'adozione da parte della citata Cabina di regia del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, allegato alla nota stessa;

Considerata l'adozione effettuata in data odierna da parte della Cabina di regia del citato Piano operativo, avente un valore complessivo di 11.500 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «1 Infrastrutture» dalla citata delibera n. 25/2016;

Udita l'illustrazione dello stesso Piano operativo, svolta in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il Piano operativo ha come obiettivo strategico generale quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa, superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché alla sicurezza delle dighe attraverso l'individuazione di sei assi tematici di intervento e la relativa selezione di specifiche linee di azione:

A. Interventi stradali con risorse finanziarie a disposizione pari a 5.331 mln di euro;

B. Interventi nel settore ferroviario con risorse finanziarie a disposizione pari a 2.056 mln di euro:

C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano con risorse finanziarie a disposizione pari a 1.218 mln di euro;

D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente con risorse finanziarie a disposizione pari a 1.315 mln di euro;

E. Altri interventi (le cui linee d'azione riguardano la sicurezza delle infrastrutture, la mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano, l'accessibilità ai nodi urbani, il rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori) con risorse finanziarie a disposizione pari a 280,00 mln di euro;

F. Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma - Piano sicurezza ferroviaria con risorse finanziarie a disposizione pari a 1.300,00 mln di euro;

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e che, in linea con quanto richiesto dalla già citata delibera n. 25/2016, la sezione 3 delinea la *governance* e le modalità di attuazione del programma, con descrizione del relativo Sistema di gestione e controllo, delle strutture organizzative di riferimento e delle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera *l)* del citato comma 703 della legge di stabilità 2015, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera di questo Comitato n. 25/2016, è approvato il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo l'articolazione indicata in premessa, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 11.500 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «1 Infrastrutture» dalla citata delibera n. 25/2016.

3. Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i piani operativi dal punto 2 della delibera n. 25/2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

4. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, comprensive dell'ulteriore quota del 20 per cento che, previa iscrizione in bilancio, ne completerà la dotazione prevista dalla legge di stabilità per il 2014, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto

dall'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e complessivi 10.750 milioni di euro per il periodo 2020-2025.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera *h)* del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 314

AVVERTENZA:

L'allegato 1, denominato «Piano operativo infrastrutture», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere/

17A02654

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 55/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n, 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio le stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista fa legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabiiità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e del-

le Regioni e delle Province autonome dì Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni dl Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre presidenti di regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (incluso il presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle Regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività dì verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Considerata l'adozione effettuata, in data odierna, da parte della Cabina dì regia del Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, di competenza dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente un valore complessivo dì 1.900 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «2. Ambiente» dalla citata delibera n. 25/2016;

Udita l'illustrazione del Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Considerato che il Piano operativo risulta suddiviso in 4 sotto-piani così articolati.

Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, per 95,79 mln di euro di interventi, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione *UE)*;

Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi, per 13,85 mln di euro concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione *UE)*;

Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti, per 126,51 mln di euro, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione *UE)*;

Interventi a tutela del territorio e delle acque, per un totale di 1.563,85 mln di euro, così articolati:

Rischio idrogeologico: 273,83 mln di euro, di cui 51,83 mln nelle regioni del Centro Nord e 222 mln di euro in quelle del Mezzogiorno;

Bonifiche: 749,97 mln di euro, di cui 328,29 mln al Centro Nord e 421,68 mln al Mezzogiorno;

Servizio idrico integrato: 496,29 mln di euro, di cui 202 mln al Centro Nord e 294,29 mln al Mezzogiorno;

Qualità dei corpi idrici: 102.15 mln di euro, di cui 12,15 mln al Centro Nord e 90 mln di euro al Mezzogiorno

Assistenza tecnica: 41,61 mln di euro.

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa. per territori dl riferimento e per sotto-piani e che, in linea con quanto richiesto dalla già citata delibera n. 25/2016, la sezione 4 di ogni singolo sotto-piano delinea la *governance* e le modalità di attuazione del programma, con descrizione del relativo Sistema di gestione e controllo, delle strutture organizzative di riferimento e delle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera *l)* del citato comma 703 della legge di stabilità 2015, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62),

Vista la odierna nota n 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera di questo Comitato n 25/2016, è approvato il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo l'articolazione indicata in premessa, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 1.900 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «2 Ambiente» dalla citata delibera n. 25/2016.

3. Il Piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i Piani operativi dal punto 2. della delibera n. 25/2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

4. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, comprensive dell'ulteriore quota del 20 per cento che, previa iscrizione in bilancio, ne completerà la dotazione prevista dalla legge di stabilità per il 2014, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1. comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, il profilo finanziario della presente assegnazione è il seguente: 90.000 euro (0,09 milioni di euro) per l'anno 2016; 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019; complessivi 1.143,91 milioni di euro per il periodo 2020-2023.

Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Il Comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera *h)* del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo Comitato, per le determinazioni dell'Autorità politica.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 313

———

AVVERTENZA: *L'allegato 1 denominato «Piano operativo ambiente», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere/.*

17A02637

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 marzo 2017.

Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Delibera n. 19925).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, come rettificato in data 21 ottobre 2016 (di seguito anche «regolamento sugli abusi di mercato»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per

quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, dell'1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di Paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;

Vista la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione del 19 maggio 2016 che integra la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che il regolamento sugli abusi di mercato si applica a decorrere dalla data del 3 luglio 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, paragrafi 2, con riferimento alle disposizioni ivi richiamate, e 4, come modificato dal citato Regolamento (UE) 2016/1033;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 39 del regolamento, i riferimenti alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE e che ove le disposizioni del medesimo regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati fino al 3 gennaio 2018;

Considerato che, per effetto della diretta applicazione del regolamento sugli abusi di mercato e dei relativi atti normativi sopra richiamati, devono ritenersi non applicabili le norme nazionali che contrastano con le disposizioni

di diretta derivazione europea e che è pertanto necessario procedere all'abrogazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti di attuazione del Tuf e del codice civile che ad essi si sovrappongono;

Considerati l'ambito e le finalità dei poteri regolamentari conferiti alla Consob ai sensi dell'art. 113-*ter*, commi 3 e 5, dell'art. 114, commi 1, 3, 7, 9 e 10, dell'art. 114-*bis*, comma 3, dell'art. 115-*bis*, dell'art. 116, comma 1, dell'art. 132, comma 1, dell'art. 133, dell'art. 154-*ter*, comma 6, dell'art. 180, comma 1, lettera *c)*, dell'art. 181, comma 2, dell'art. 183, dell'art. 187-*ter*, comma 7, dell'art. 187-*nonies*, del Tuf, nonché ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile;

Considerato che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari che non incidono sulla disciplina in materia di abusi di mercato, al fine di garantire il coordinamento delle fonti normative, sulla base dei citati poteri regolamentari conferiti alla Consob;

Considerato che la disciplina in materia di obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, modalità, termini e ritardo della stessa, è contenuta nell'art. 17 del regolamento sugli abusi di mercato, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 e nel regolamento delegato (UE) 2016/522;

Considerato che ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Tuf, «Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste», fermo restando che gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate si applicano unicamente agli emittenti quotati, per le informazioni che li concernono «Direttamente», ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento sugli abusi di mercato;

Considerato che, limitatamente agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti in capo agli emittenti quotati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *w)*, del Tuf, si applicano le disposizioni generali in materia di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, ai sensi della direttiva 2004/109/CE e delle corrispondenti norme nazionali di recepimento;

Considerato che la sezione B dell'allegato accluso al regolamento delegato (UE) n. 1437/2016 prevede le classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione da prendere a riferimento per il punto di accesso unico europeo alle informazioni regolamentate, e dunque per i meccanismi di stoccaggio autorizzati;

Considerato che è opportuno prevedere il mantenimento degli obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti valori mobiliari delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive;

Considerato che nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, si applica l'art. 114, ad eccezione del comma 7, per effetto del rinvio a tale disposizione contenuto nell'art. 116, comma 1, del Tuf, ove i medesimi emittenti non siano comunque tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento sugli abusi di mercato in quanto ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

Considerato che gli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (…) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato» e dalle persone strettamente legate a tali soggetti, risultano disciplinati dall'art. 19 del regolamento sugli abusi di mercato, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/523;

Considerato che è opportuno modificare la disciplina applicabile in ordine alle modalità con le quali gli emittenti quotati possono effettuare l'acquisto di azioni proprie e della società controllante, che siano idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Tuf e coerenti con la disciplina recata dall'art. 5 del regolamento sugli abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/1052;

Considerato che è opportuno esercitare la facoltà prevista dall'art. 19, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato, determinando l'ammontare della soglia di cui al paragrafo 8 del predetto articolo a € 20.000, previa comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati della decisione di adottare una soglia superiore a € 5.000, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni del mercato finanziario italiano, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri per i soggetti sottoposti alla vigilanza;

Considerato che, per effetto dell'applicazione diretta delle richiamate disposizioni europee, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Tuf, continuano ad applicarsi nei confronti di «Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato» e alle persone strettamente legate a tali soggetti;

Considerato che è opportuno prevedere una disciplina degli obblighi di comunicazione applicabili agli azionisti rilevanti quanto più coerente con quella prevista dal regolamento sugli abusi di mercato per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, al fine di razionalizzare il quadro normativo, con particolare riferimento alla determinazione della soglia rilevante;

Considerato che nelle «*Questions and Answers on the Market abuse regulation*» del 27 gennaio 2017 (ESMA70-21038340-40), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha chiarito che, ai fini del computo della soglia prevista per gli obblighi di notifica delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di un emittente, non devono essere aggregate tali operazioni con quelle effettuate dalla persone strettamente legate a tali soggetti;

Considerato altresì che è opportuno modificare lo schema di comunicazione e le relative istruzioni, contenuti nell'allegato 6 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, ai fini della comunicazione delle operazioni compiuta dagli azionisti rilevanti, tenuto conto che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 reca il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

Considerato che la disciplina concernente la diffusione al pubblico di ricerche e raccomandazioni di investimento, dati o statistiche, risulta contenuta negli articoli 20 e 21 del regolamento sugli abusi di mercato, nonché nel regolamento delegato (UE) 2016/958;

Considerato che l'art. 114, comma 9, lettera *b)*, del Tuf demanda alla Consob il compito di stabilire le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi;

Considerato peraltro che è opportuno demandare ad apposita comunicazione la definizione delle condizioni in presenza delle quali la Consob può richiedere ai predetti soggetti la pubblicazione di raccomandazioni di investimento, essendo tali condizioni attinenti più specificamente alle prassi di vigilanza applicate al fine di garantire la tutela degli investitori e la trasparenza del mercato dei capitali;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettera *m)*, del regolamento sugli abusi di mercato, «Le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine: (…) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all'emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica»;

Considerato che l'art. 114, comma 10, del Tuf, attribuisce alla Consob il potere di valutare, preventivamente e in via generale, la sussistenza delle condizioni al ricorrere delle quali l'autoregolamentazione applicabile ai giornalisti sia ritenuta equivalente e consenta di conseguire gli stessi effetti di quella prevista in materia di raccomandazioni di investimento, per le finalità indicate dagli articoli 20, paragrafo 3, comma 3, e 21, del regolamento sugli abusi di mercato;

Considerato che la disciplina in materia di obblighi di istituzione e aggiornamento dei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, previsti per gli emittenti quotati e per i soggetti che agiscono a nome o per conto loro, sono contenute nell'art. 18 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/347;

Considerato che la disciplina regolamentare in materia di ammissione delle prassi di mercato, ai sensi degli articoli 180, comma 1, lettera *c)*, e 181, comma 2, del Tuf, è contenuta nell'art. 13 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento delegato (UE) 2016/908;

Considerato che l'individuazione degli indicatori e delle fattispecie manipolative, di cui all'art. 187-*ter*, commi 6 e 7, del testo unico finanziario, risulta disciplinata dall'art. 12 e dall'allegato I del regolamento sugli abusi di mercato, nonché dal regolamento delegato (UE) 2016/522;

Considerato che gli obblighi di segnalazione di ordini e operazioni sospetti risultano disciplinati dall'art. 16 del regolamento sugli abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/957;

Considerato che è opportuno modificare gli articoli 102, 103 e 103-*bis*, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di realizzare un allineamento terminologico delle predette disposizioni in materia di OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato con quanto previsto dalla parte II del citato regolamento, per effetto delle modifiche apportate alla delibera dell'8 gennaio 2015, n. 19094, di recepimento della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del Tuf, pubblicato in data 24 ottobre 2016;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte II, titolo I, capo V, sezione II:

i) all'art. 34-*sexies*, comma 1, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 12, del testo unico,» sono soppresse;

ii) l'art. 34-*septies* è abrogato;

b) nella parte III, titolo II, capo I:

i) all'art. 65, i commi 2 e 3 sono abrogati;

ii) all'art. 65-*ter*, comma 1, le parole «nell'allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato, sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016» e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'allegato, sezione B, del regolamento indicato dal comma 1, che devono essere diffuse con le modalità indicate nel presente capo, gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM".»;

iii) all'art. 65-*septies*, il comma 4 è abrogato;

iv) dopo l'art. 65-*undecies* è aggiunto il seguente:

«Art. 65-*undecies*.1 *(Compiti della società di gestione del mercato)* — 1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'art. 62 del testo

unico, il contenuto minimo dei comunicati e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.

2. Gli emittenti strumenti finanziari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.»;

c) nella parte III, titolo II, capo II, sezione I:

i) l'art. 65-*duodecies* è abrogato;

ii) all'art. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di informazione delle informazioni privilegiate sono assolti mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel capo I», e i commi 2 e 3 sono abrogati;

iii) gli articoli 66-*bis*, 67 e 68 sono abrogati;

d) nella parte III, titolo II, capo II, sezione II:

i) gli articoli da 69 a 69-*septies* sono abrogati;

ii) all'art. 69-*octies*, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione dei giornalisti consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nelle relative norme tecniche di regolamentazione.», e al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

iii) all'art. 69-*novies*, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trasmissione alla Consob e pubblicazione delle raccomandazioni», e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni d'investimento.»;

e) nella parte III, titolo II, capo II, sezione III, l'art. 69-*decies* è abrogato;

f) nella parte III, titolo II, capo II, sezione V, dopo l'art. 78 è aggiunto il seguente:

«Art. 78-*bis* *(Trasparenza delle deliberazioni)*. — 1. Gli emittenti valori mobiliari informano il pubblico, con le modalità previste nel capo I, delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.»;

g) nella parte III, titolo II, capo II, sezione VI:

i) all'art. 84-*bis*, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora le deliberazioni con le quali l'organo competente degli emittenti indicati dal comma 1 sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli emittenti azioni relativamente ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate.»;

ii) gli articoli 87 e 87-*bis* sono abrogati;

h) nella parte III, titolo II, capo IV:

i) all'art. 102:

1) nella rubrica la parola «OICR» è sostituita dalla parola: «FIA»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori, con riferimento a ciascun FIA chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano le disposizioni del capo I e del capo II, sezione I, del presente titolo, nonché le disposizioni del titolo VII.»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui al comma 1 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento ministeriale previsto dall'art. 39 del testo unico e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel capo I del presente titolo. Si applica l'art. 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti ai FIA chiusi.»;

ii) all'art. 103:

1) nella rubrica la parola «OICR» è sostituita dalla parola: «FIA»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, con le modalità indicate nel capo I e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun FIA chiuso gestito, le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «I gestori che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, si attengono a quanto previsto dall'art. 82-*ter*, descrivendo gli eventi di particolare importanza per i FIA chiusi verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I gestori rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine al contenimento e frazionamento del rischio e ai criteri di valutazione dei FIA chiusi;

c) il regolamento di gestione o lo statuto.»;

6) nel comma 6, le parole «degli OICR» sono sostituite dalle seguenti: «dei FIA»;

iii) all'art. 103-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.»;

2) nel comma 2, dopo le parole «previste dall'art. 19» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 22, comma 5, ove applicabile,», e le parole «la banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario»;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

i) nella parte III, titolo II, capo VI:

i) l'art. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 109 *(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)*. — 1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile.

2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti finanziari, gli stessi emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;

ii) dopo l'art. 109-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 109-*ter (Ritardo della comunicazione)*. — 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza. La comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 114, comma 4, del testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del testo unico danno notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima informazione.

5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.»;

j) nella parte III, titolo III, capo I, sezione I, all'art. 119-*bis*:

i) al comma 3, la lettera c-*ter* è sostituita dalla seguente: «c-*ter*) ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.»;

ii) al comma 4, le parole «all'art. 11 della direttiva 2006/49/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013»;

k) nella parte III, titolo V:

i) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente: «Tutela delle minoranze, acquisto di azioni proprie e operazioni di stabilizzazione»;

ii) all'art. 144, comma 1, le parole «della società di gestione del» sono sostituite dalle seguenti: «di un», e le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

iii) all'art. 144-*bis*;

1) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dopo le parole «sui mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o sui sistemi multilaterali di negoziazione», e dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«d-*bis*) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

d-*ter*) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall'art. 132 del testo unico possono essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

3) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-*bis*»;

4) al comma 5, le parole «nei commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 3»;

iv) dopo l'art. 144-*bis*, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 144-*bis*.1 *(Esenzioni per le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione)*. — 1. Le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di mercato quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 144-*bis*.2 *(Comunicazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*. — 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, gli emittenti azioni, ovvero i gestori di FIA chiusi le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'allegato 3F, delle operazioni individuate nello stesso allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.»;

l) nella parte III, titolo VII:

i) il capo I è abrogato;

ii) il capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II — Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Sezione I — Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-*quinquies*.1 *(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi)*. — 1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'art. 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.

Sezione II — Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-*sexies* (*Definizioni*). — 1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'art. 152-*septies*, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-*septies (Ambito di applicazione)*. — 1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014

Art. 152-*octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)*. — 1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico.».

2. L'allegato 1L del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione ai sensi dell'art. 34-*septies*, comma 3 del regolamento», è abrogato.

3. All'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'allegato 3A, recante «Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo», schema n. 7, «Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari», le parole «dell'art. 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

b) nell'allegato 3B, recante «Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione», i riferimenti all'art. 68 del predetto regolamento sono soppressi;

c) nell'allegato 3F, le parole «società di gestione di fondi chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di FIA chiusi»;

d) l'allegato 3N, recante «Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate», è abrogato;

e) negli allegati 3I, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di diffusione dell'informazione», 3L, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio», e 3O, recante «Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR», le parole «allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «art. 65-*ter* del regolamento emittenti».

4. L'allegato 6 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle

operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi», è sostituito dall'allegato 6 accluso alla presente delibera.

Art. 2.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni:

1. Al titolo VII del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel capo I:

i) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Ammissione delle prassi).* — 1. La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati.»;

ii) l'art. 41 è abrogato;

b) il capo II è abrogato;

c) nel capo III, l'art. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 *(Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato).* — 1. La Consob, in conformità dell'art. 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato, tiene conto degli indicatori contenuti nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di attuazione.»;

d) il Capo IV è abrogato.

2. L'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina dei mercati, recante «Esempi di manipolazione del mercato», è abrogato.

Art. 3.

Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni

1. Al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

b) all'art. 6, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

c) all'art. 7, comma 1, lettera *g)*, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

d) all'art. 13, comma 3, lettera *c)*, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014».

2. Nell'allegato 3 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, le parole «resoconto intermedio di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2017

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO *6*

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti»)

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera *c)*.

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera *a)*, sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera *b)*, sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la *PEC)* o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera *c)*, sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla parte III, titolo II, capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera *d)*, sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal titolo II, capo I.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	**Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata**	
a)[1]	Nome	*Per le persone fisiche:* Nome: Cognome: *Per le persone giuridiche:* Denominazione:
2	**Motivo della notifica**	
a)	Motivo della notifica	*Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:* ☐ *Soggetto che controlla l'emittente quotato:* ☐ --- *Soggetto strettamente legato* ☐ Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: *Per le persone fisiche:* Nome: Cognome: *Per le persone giuridiche:* Denominazione:
b)[2]	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐ Modifica della precedente notifica Motivo della modifica*:* :

[1] *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
[2] *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	**Dati relativi all'emittente**	
a)[3]	Nome	
b)[4]	LEI	
4	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b)[5]	Natura dell'operazione	
c)[6]	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
d)[7]	Data dell'operazione	
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: *«Al di fuori di una sede di negoziazione»*: ☐

[3] *[Nome completo dell'entità.]*
[4] *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*
[5] *[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].*
[6] *[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].*
[7] *[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*

17A02651

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto determina AAM/PPA n. 266/2017 del 15 marzo 2017

È autorizzato l'aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo «Avvertenze e precauzioni» del Foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del Core Data Sheet (CDS). Le modifiche sono debitamente supportate da una Clinical Overview. Aggiornamento del Foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User Test e adeguamento del RCP e delle Etichette al QRD Template relativamente al medicinale ZITROMAX, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 027860016 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule;

A.I.C. n. 027860028 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027860042 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027860055 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

A.I.C. n. 027860067 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg;

A.I.C. n. 027860079 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1200 mg;

A.I.C. n. 027860081 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860093 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860105 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860117 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860129 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860143 - «AVIUM 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 027860156 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027860168 - «2 g granulato per sospensione orale a rilascio prolungato» flacone.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02582

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeldox»

Estratto determina AAM/PPA n. 267/2017 del 15 marzo 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento degli stampati in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza. Modifica paragrafi 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il CDS

relativamente al medicinale ZELDOX, nelle seguenti forme e confezioni:

034935700 - «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala di solvente;

040659017 - «20 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659029 - «20 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659031 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659043 - «20 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659056 - «20 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659068 - «20 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659070 - «20 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659082 - «20 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone Hdpe;

040659094 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659106 - «40 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659118 - «40 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659120 - «40 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659132 - «40 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659144 - «40 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659157 - «40 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659169 - «40 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone Hdpe;

040659171 - «60 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659183 - «60 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659195 - «60 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659207 - «60 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659219 - «60 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659221 - «60 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659233 - «60 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659245 - «60 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone Hdpe;

040659258 - «80 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659260 - «80 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659272 - «80 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659284 - «80 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659296 - «80 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659308 - «80 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659310 - «80 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pa/Al;

040659322 - «80 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone Hdpe.

Procedure: SE/H/xxxx/WS/120 e SE/H/xxxx/WS/121.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02583

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacarbazina Medac»

Estratto determina AAM/PPA n. 268/2017 del 15 marzo 2017

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento stampati per aggiunta di nuove controindicazioni, interazioni ed altre informazioni sul dosaggio. Allineamento dei testi al formato QRD, relativamente al medicinale DACARBAZINA MEDAC, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 033645019 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 033645021 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 033645033 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 033645045 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Procedure: DE/H/0115/001-004/II/019.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02584

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Connettivina»

Estratto determina AAM/PPA n. 290/2017 del 21 marzo 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche formali ai paragrafi 2 e 4.4 del RCP in accordo al decreto legislativo n. 219/2006. Modifica della specifica del prodotto finito (solo la forma farmaceutica crema), relativamente al medicinale CONNETTIVINA, nelle forme e confezioni, la cui descrizione viene contestualmente modificata, per adeguamento agli standard terms, come di seguito indicato:

A.I.C. n. 019875044 - «2 mg/g crema» 1 tubo da 15 g;

A.I.C. n. 019875057 - «2 mg garze impregnate» 10 garze impregnate sterili cm 10 × 10;

A.I.C. n. 019875069 - «2 mg/ml spray cutaneo, soluzione» flacone nebulizzatore da 20 ml per uso cutaneo;

A.I.C. n. 019875071 - «4 mg garze impregnate» 10 garze impregnate sterili cm 10 × 20;

A.I.C. n. 019875083 - «12 mg garze impregnate» 5 garze impregnate sterili cm 20 × 30;

A.I.C. n. 019875095 - «2 mg/g gel» 1 tubo 30 g;

A.I.C. n. 019875121 - «2 mg/g crema» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 019875133 - «2 mg/g crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme - Padova (PD) Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02585

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Connettivina Plus»

Estratto determina AAM/PPA n. 291/2017 del 21 marzo 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche formali ai paragrafi 2 e 4.4 del RCP in accordo al decreto legislativo n. 219/2006, relativamente al medicinale CONNETTIVINA PLUS, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028440030 - «2 mg/g + 10 mg/g crema» tubo 25 g;

A.I.C. n. 028440055 - «4 mg + 80 mg garze impregnate» 10 garze impregnate cm 10 × 20;

A.I.C. n. 028440067 - «12 mg + 240 mg garze impregnate» 5 garze impregnate cm 20 × 30 per uso cutaneo;

A.I.C. n. 028440079 - «2 mg + 40 mg garze impregnate» 10 garze impregnate cm 10 × 10.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme - Padova (PD) Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02586

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Ranbaxy»

Estratto determina AAM/PPA n. 331/2017 del 27 marzo 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia della specialità medicinale «CIPROFLOXACINA RANBAXY» (A.I.C. 037584) è rinnovata dalla data del rinnovo europeo: 25 agosto 2009. È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, Foglio illustrativo ed etichette,

relativamente al medicinale «Ciprofloxacina Ranbaxy» nelle seguenti forme e confezioni:

037584012 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584024 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584048 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584051 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584063 - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584075 - «250 mg compresse rivestite con film» 160 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584087 - «250 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584099 - «250 mg compresse rivestite con film» 160x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584101 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584113 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584125 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584137 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584149 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584152 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584164 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584176 - «500 mg compresse rivestite con film» 160 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584188 - «500 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584190 - «500 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584202 - «500 mg compresse rivestite con film» 160x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584214 - «750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584226 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584238 - «750 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584240 - «750 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584253 - «750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584265 - «750 mg compresse rivestite con film »160 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584277 - «750 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584289 - «750 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584291 - «750 mg compresse rivestite con film» 160x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584303 - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584315 - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584327 - «750 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584339 - «250 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584341 - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037584354 - «750 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al .

Procedure: UK/H/0903/002-004/R/001 e UK/H/0903/001-004/IB/021/G

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02587

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 332/2017 del 27 marzo 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: Modifiche del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, in accordo all'ultimo CCDS e allineamento dei termini usati per descrivere la ADR con la versione 18.1 di MedDRA,

relativamente al medicinale TAZOCIN, nelle seguenti forme e confezioni:

028249035 - «4g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

028249050 - «2g + 0,250 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini polvere;

028249062 - «4g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini polvere.

Procedure: UK/H/4984/001-002/II/025.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02588

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 333/2017 del 27 marzo 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, in linea con il prodotto di riferimento Zestoretic; aggiornamento del RCP in linea con il Referral art. 31 (EMEA/H/A-31/1370),

relativamente al medicinale LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS, nelle seguenti forme e confezioni:

038463016 - «20 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL;

038463028 - «20 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL;

038463030 - «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

038463042 - «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

038463055 - «20 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

038463067 - «20 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL;

038463079 - «20 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL.

Procedure: DK/H/0616/001-002/II/034 e DK/H/0616/001-002/IB/032.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02589

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seasonique»

Estratto determina AAM/PPA n. 334/2017 del 27 marzo 2017

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'Environmental Risk Assessment. Modifica dei paragrafi 5.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale SEASONIQUE, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 042139016 - «150 microgrammi/30 microgrammi+10 microgrammi compresse rivestite con film» 84+7 compresse in blister pvc/te/pvdc/al.

Procedure: FR/H/0516/001/II/05.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer»

Estratto determina AAM/PPA n. 335/2017 del 27 marzo 2017

È autorizzato l'aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo «Avvertenze e precauzioni» del foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del Core Data Sheet (CDS). Le modifiche sono debitamente supportate da una Clinical Overview. Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User Test e adeguamento del RCP e delle etichette al QRD Template, relativamente al medicinale AZITROMICINA PFIZER, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 027897014 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule;

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027897115 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 027897127 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02591

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Requip»

Estratto determina AAM/PPA n. 336/2017 del 27 marzo 2017

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento della frequenza di comparsa della reazione avversa, da «non comune» a «comune», ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo relativamente al medicinale REQUIP, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 032261190 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261202 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261214 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261240 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261253 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261265 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta;

A.I.C. n. 032261277 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister pvc/pctfe/pvc-al/carta.

Procedure: FR/H/xxxx/WS/68.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Glaxosmithkline.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02592

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport»

Estratto determina PPA n. 338/2017 del 27 marzo 2017

È autorizzata la seguente variazione: C.I.11.b) aggiornamento del Risk Management Plan, versione 5.0 relativamente alla specialità medicinale per uso umano «Dysport» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/109.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02593

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mylan Italia».

Con la determina n. aRM - 48/2017 - 2322 del 30 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATORVASTATINA MYLAN ITALIA

confezione: 040679019

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679021

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679033

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679045

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679058

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679060

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679072

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679084

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679096

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679108

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679110

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679122

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679134

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679146

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679159

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679185

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679197

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679209

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679211

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679223

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679235

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679247

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679250

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679262

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679387

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679161

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679173

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679274

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679286

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679298

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679348

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679351

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679363

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679375

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679300

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679312

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679324

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679336

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679399

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679401

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679413

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679425

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679437

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679449

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679452

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679464

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679476

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679488

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679490

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679502

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679540

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679514

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679526

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679538

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679553

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679565

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679577

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679589

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679591

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679603

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679615

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679627

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679639

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679641

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679654

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679666

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679678

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679680

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PA-AL

confezione: 040679692

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679704

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679716

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679728

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679730

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679742

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679781

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679755

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679767

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679779

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679793

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

confezione: 040679805

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-HDPE/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02636

BANCA D'ITALIA

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. - Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 180/2015. Integrazione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 marzo 2017, ha disposto:

la cessione dei crediti in sofferenza disposta con i provvedimenti n. 98852 del 26 gennaio 2016 e n. 1553673 del 30 dicembre 2016 si intende avvenuta senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (cessione *pro soluto*) nonché, anche in deroga all'art. 1266 del codice civile, senza garanzia dell'esistenza, titolarità, validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono;

REV è impegnata a tenere Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. indenne da ogni rischio e onere (anche per costi di difesa) nascente dai o relativo ai citati crediti in sofferenza e al contenzioso ad essi riferibile. Su richiesta di Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., REV interviene ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile nei giudizi riguardanti i crediti ceduti, consentendo all'estromissione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dai giudizi medesimi.

17A02690

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 aprile 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina n. 76 Roma; cellulare 3338042937 - 3392360783; e-mail: veronica.alfonsi@gmail.com

17A02778

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Comunicato relativo alla modifica ed integrazione del tariffario dei servizi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità.

Si rende noto che, con proprio decreto del 30 marzo 2017, si è proceduto a modificare e integrare il tariffario dell'Istituto.

Il tariffario e i relativi allegati sono consultabili sul sito web dell'Istituto superiore di sanità, all'indirizzo www.iss.it

17A02635

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Ibiza (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Monica Lacalamita, Vice Console onorario in Ibiza (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in ... della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2017

Il direttore generale
SABBATUCCI

17A02622

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Hartford (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Quintino Cianfaglione, Console onorario in Hartford (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in New York;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in New York;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in New York delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in New York;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in New York e restituzione al Consolato Generale d'Italia in New York delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in New York, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in New York;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2017

Il direttore generale
SABBATUCCI

17A02623

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce d'oro al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1272, datato 9 marzo 2017, al 3° Reggimento trasmissione è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Reggimento erede di nobili virtù militari ha assolto con eccezionale efficacia e straordinaria capacità i molteplici e complessi compiti affidati, garantendo in ogni circostanza l'efficienza e la funzionalità dei sistemi di telecomunicazione in uso nella Forza armata. I fieri e coesi trasmettitori hanno operato con costante abnegazione, altissimo senso del dovere e incondizionato spirito di sacrificio, per assicurare l'indispensabile e fondamentale funzione di comando e controllo a favore dello Stato Maggiore, dei reparti e comandi dislocati sul territorio nazionale e dei contingenti nei remoti teatri operativi. Cristallino esempio di Unità che, anche attraverso il qualificato e instancabile supporto ai grandi eventi e a manifestazioni ad alta risonanza mediatica, ha contribuito, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio dell'Esercito» - Kosovo, Libano, Afghanistan e territorio nazionale, 1995 - 2016.

17A02621

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «THYM DE PROVENCE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 92 del 24 marzo 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «THYM DE PROVENCE», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'allegato I del Trattato (specie, *ecc)*», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A02594

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica.

Si informa che è stato pubblicato sul sito web del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, all'indirizzo https://sisma2016.gov.it/ - e sul sito web e sul portale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in qualità di Centrale unica di committenza ex art. 18 del decreto-legge n. 189/2016, agli indirizzi www.invitalia.it e https://gareappalti.invitalia.it, l'«Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017».

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate con le modalità indicate nel medesimo avviso entro le ore 23:59 del giorno 21 aprile 2017.

17A02779

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Sathya - Società cooperativa», in liquidazione, in Martignacco e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 500 d.d. 24 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Sathya- Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Martignacco, codice fiscale n. 02574450306, costituita il giorno 21 maggio 2009 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Tonini, con studio in Udine, via Baldissera n. 14.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02619

Liquidazione coatta amministrativa della «Toutservice Società cooperativa», in Casarsa della Delizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 501 del 24 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Toutservice Società cooperativa» corrente in Casarsa della Delizia, codice fiscale n. 01758970931, costituita il giorno 28 aprile 2014 per rogito notaio dott. Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Federica Orlando, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02620

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-088) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00